

 ISPETTORATO DI PORTO-AUTORITÀ PORTUALE	Via Don Maraglio, 4 Mantova
Procedure e Condotte operative PRP_7_2014.doc	Pag. 1 di 36

PROVINCIA DI MANTOVA

Porto di Mantova
Sistema portuale mantovano
PROCEDURE E CONDOTTE OPERATIVE
(art. 11 Norme Tecniche Piano Regolatore Portuale di Mantova -
Allegato 2 alle Norme tecniche)
REV 6.2
luglio-2014

Adottato in via definitiva con D.C.P. n. 39 del 09/12/2024

Questo documento è soggetto a revisione periodica. La revisione aggiornata é scaricabile dal sito
 internet della Provincia di Mantova, sezione navigazione
www.provincia.mantova.it

 ISPETTORATO DI PORTO-AUTORITÀ PORTUALE	Via Don Maraglio, 4 Mantova
Procedure e Condotte operative PRP_7_2014.doc	Pag. 2 di 36

SOMMARIO

1	PARTE GENERALE	5
1.1	AUTORITÀ PORTUALE	5
1.2	OBIETTIVI DEL DOCUMENTO	5
1.3	DEFINIZIONI	5
1.4	RIFERIMENTI LEGISLATIVI	6
1.5	RINVIO NORMATIVO	7
1.6	VIOLAZIONI E CONTROLLI	7
1.7	PIANO REGOLATORE PORTUALE DI MANTOVA - VALDARO	7
2	REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI PORTUALI	8
2.1	AUTORIZZAZIONE E ALBO DELLE IMPRESE PORTUALI	8
2.2	CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI OPERAZIONI E/O SERVIZI PORTUALI	8
2.3	DOCUMENTAZIONE	8
2.4	AUTOPRODUZIONE	9
2.5	FORMAZIONE OPERATORI PORTUALI	9
2.6	RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE	10
2.7	INTEGRAZIONE CON ALTRE AUTORIZZAZIONI	11
2.8	DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE	11
2.9	CANONE PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE IMPRESE AUTORIZZATE	11
2.10	ASSICURAZIONE PER LA TUTELA DEI BENI STRUMENTALI PROPRI	11
2.11	ASSICURAZIONE O POLIZZA FIDEIUSSORIA PER LA TUTELA DEL SUOLO E DELL'AMBIENTE	11
2.12	INVESTIMENTI PER CERTIFICAZIONE AMBIENTALE (ARTICOLO MOMENTANEAMENTE NON OPERATIVO)	11
2.13	SOSPENSIONE E REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI	11
2.14	RESPONSABILITÀ	12
2.15	UTILIZZO DI ATTREZZATURE DI PROPRIETÀ DELL'AUTORITÀ PORTUALE	12
2.16	MODALITÀ PER LA SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI NELLE OPERAZIONI PORTUALI	12
3	CONCESSIONE DI AREE PUBBLICHE	13
3.1	CONCESSIONI	13
3.2	PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE	13
3.3	RILASCIO DI CONCESSIONE	13
3.4	INTEGRAZIONE CON ALTRE AUTORIZZAZIONI	14
3.5	RINNOVI	14
3.6	DURATA DELLA CONCESSIONE	14
3.7	CANONI	14
3.8	DEPOSITO CAUZIONALE	14
3.9	FORNITURA DI ACQUA ED ENERGIA ELETTRICA	14
3.10	ASSICURAZIONE PER LA TUTELA DEI BENI STRUMENTALI PROPRI	14
3.11	ASSICURAZIONE O POLIZZA FIDEIUSSORIA PER LA TUTELA DEL SUOLO E DELL'AMBIENTE	14
3.12	INTERVENTI MIGLIORATIVI EFFETTUATI DA PARTE DEI CONCESSIONARI	15
3.13	INVESTIMENTI PER CERTIFICAZIONE AMBIENTALE	15
3.14	SOSPENSIONE, REVOCA, DECADENZA DELLE CONCESSIONI	15
3.15	UTILIZZO DI ATTREZZATURE DI PROPRIETÀ DELL'AUTORITÀ PORTUALE	15
3.16	SICUREZZA SUL LAVORO	15

 ISPETTORATO DI PORTO-AUTORITÀ PORTUALE	Via Don Maraglio, 4 Mantova
Procedure e Condotte operative PRP_7_2014.doc	Pag. 3 di 36

4	GESTIONE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	16
4.1	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI	16
4.2	DOCUMENTAZIONE INERENTE LA SICUREZZA DI MEZZI ED ATTREZZATURE	16
4.3	RAPPORTI TRA IMPRESE CONCESSIONARIE E IMPRESE AUTORIZZATE NELLE AREE IN CONCESSIONE	16
4.4	ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI.....	17
4.5	ELENCO DEI DOCUMENTI DA TRASMETTERE ALL'AUTORITÀ PORTUALE	17
5	GESTIONE DELLE EMERGENZE	18
5.1	CONTENUTI MINIMI PREVISTI NEL P.E.	18
5.2	OBBLIGHI DELLE PERSONE PRESENTI NELLE AREE IN CONCESSIONE	20
5.3	COMUNICAZIONI DI STATO DI EMERGENZA	20
5.4	EQUIPAGGIAMENTO E MEZZI DI PROTEZIONE DISPONIBILI	20
5.5	DOTAZIONI ANTINCENDIO.....	21
5.6	ADDESTRAMENTO PERSONALE E AGGIORNAMENTO DEL P.E.	21
5.7	AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI EMERGENZA	21
6	GESTIONE DEI RIFIUTI E DELLE ACQUE DI DILAVAMENTO	22
6.1.	OGGETTO	22
6.2.	CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI.....	22
6.3.	RIFIUTI URBANI E SPECIALI ASSIMILATI	22
6.4.	RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON	22
6.5.	ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO.....	23
6.6.	ACQUE DI PROCESSO.....	24
7	ACCESSI E CIRCOLAZIONE ALL'INTERNO DELL'AREA PORTUALE	25
7.1.	ACCESSO DEL PERSONALE AL PORTO.....	25
7.2.	ACCERTAMENTI	25
7.3.	ACCESSO VIA STRADA.....	25
7.4.	NORME PER L' ACCESSO AL PORTO DI MANTOVA – VALDARO	26
7.5.	REGOLE PER LA MOBILITÀ INTERNA SU RUOTA.....	26
7.6.	ACCESSO VIA FERROVIA	27
7.7.	REGOLE PER LA MOBILITÀ INTERNA SU ROTAIA	27
7.8.	ACCESSO VIA ACQUA E REGOLE PER LA MOBILITÀ NEGLI SPECCHI D'ACQUA.....	27
7.9.	LIMITAZIONI AL TRAFFICO E/O AGLI ACCESSI.....	28
8	GESTIONE DELLE MERCI, DELLE SOSTANZE E DELLE MISCELE PERICOLOSE	29
8.1	OGGETTO	29
8.2	RIFERIMENTI LEGISLATIVI E RELATIVI OBBLIGHI	29
8.3	NUOVA DIRETTIVA SEVESO.....	29
8.4	MOVIMENTAZIONE E DEPOSITO DELLE MERCI PERICOLOSE	29
8.5	PREVENZIONE PRESSO I DEPOSITI DI MERCI PERICOLOSE	30
8.6	MODALITÀ OPERATIVE PER LA GESTIONE DELLE MERCI PERICOLOSE	30
8.6.1	CLASSIFICAZIONE CLASSI DI PERICOLOSITÀ DELLE MERCI PERICOLOSE	32
8.6.2	ELENCO DELLE SOSTANZE, MISCELE E PREPARATI PERICOLOSI	33
8.6.3	MODALITÀ SEGREGAZIONE E DEPOSITO DELLE MERCI PERICOLOSE	34
8.7	GESTIONE DELLE EMERGENZE	35
8.8	SERVIZI E PROCEDURE DI EMERGENZA	36
8.9	PROCEDURA DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO EMERGENZA	36
8.10	STRUTTURE PRIVATE E MEZZI DISPONIBILI	36

 ISPETTORATO DI PORTO-AUTORITÀ PORTUALE	Via Don Maraglio, 4 Mantova
Procedure e Condotte operative PRP_7_2014.doc	Pag. 4 di 36

9	SERVIZI COMUNI E STRUTTURE DI USO COLLETTIVO	36
9.1	PROCEDURE DI UTILIZZO DELLE STRUTTURE	36
9.2	PROCEDURE E RESPONSABILITÀ DI CONTROLLO PERIODICO DEL FUNZIONAMENTO	36

 ISPETTORATO DI PORTO-AUTORITÀ PORTUALE	Via Don Maraglio, 4 Mantova
Procedure e Condotte operative PRP_7_2014.doc	Pag. 5 di 36

1 PARTE GENERALE

1.1 AUTORITÀ PORTUALE

In ottemperanza alla Legge della Regione Lombardia n. 30/2006 l'Autorità Portuale assume le seguenti funzioni ed attività:

- Adozione, previa intesa con il comune o con i comuni interessati, ed in conformità agli strumenti urbanistici vigenti, del piano regolatore portuale, che disegna l'assetto complessivo del porto, individuando anche le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree portuali;
- Programmazione, coordinamento, promozione, controllo delle operazioni portuali svolte nell'ambito portuale, nonché le altre attività di carattere commerciale con poteri di regolamentazione e di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi a tale attività, ed in genere tutte le attività di polizia amministrativa nell'ambito dei porti e nelle zone portuali;
- Tenuta dei registri delle navi e dei galleggianti e del personale della navigazione;
- Rilascio e rinnovo licenze di navigazione;
- Gestione diretta, ovvero mediante rilascio di concessioni, del patrimonio e del demanio costituente il porto (vedi planimetrie allegate) definendo e riscuotendo i relativi canoni;
- Cura della manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni ivi compresa quella del mantenimento dei fondali negli ambiti portuali;
- Promozione di accordi con i soggetti competenti per la realizzazione e gestione dei raccordi ferroviari e stradali con il porto.

Si rinvia, inoltre, agli articoli del Codice della Navigazione per quanto riguarda le competenze riferibili alle acque interne.

1.2 OBIETTIVI DEL DOCUMENTO

Il presente documento è finalizzato alla regolamentazione delle operazioni e dei servizi portuali svolte nell'ambito portuale, delle attività amministrative e di controllo ad esse collegate, tenendo conto degli obiettivi per la sicurezza, l'igiene del lavoro e per l'ambiente tramite la prevenzione degli incidenti e dell'inquinamento; conformemente alla legislazione vigente e nel rispetto di quanto indicato nel redigendo Piano Regolatore Portuale di Mantova – Valdaro.

1.3 DEFINIZIONI

A fini del presente Documento si fa di seguito riferimento ai seguenti termini:

Nota: il Porto ha competenza come ispettorato portuale anche sulle aree portuali delle aziende private come IES, Polimeri Europa, ecc. Es.: controllo natanti, ecc.: se una chiatte attracca a Polimeri, la verifica dei documenti, dei sistemi di sicurezza spettano a chi ha le funzioni di ispettorato di Porto (Provincia), non ad AIPO che gestisce le concessioni.

- “Area portuale” – l'area in gestione alla Provincia di Mantova in base all'articolo 8 comma 2 della LR 30/2006 come definita dall'allegato B alla stessa LR;
- “Ambito portuale” - comprende le aree portuali comunque utilizzate, le aree occupate da installazioni al servizio del porto, le aree occupate da attività produttive con banchine, le nuove aree libere che il piano strutturale destina ad ampliamento, completamento e a servizio del porto, aree per servizi di interesse generale. Sono da ricomprendersi nell'ambito portuale tutte le opere e infrastrutture portuali vere e proprie (banchine, dighe, moli, etc.), gli specchi d'acqua ove si esercitano le operazioni portuali, le aree funzionali per le attività portuali, le aree per la difesa militare e le infrastrutture stradali e ferroviarie portuali e di penetrazione al porto;
- “Autorità Portuale” – La Provincia di Mantova o altro soggetto pubblico da esso delegato per la navigazione interna;
- “Operazioni portuali” – il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale;
- “Servizi portuali” – i servizi non rientranti nella categoria “operazioni portuali” svolti da soggetti privati. Sono servizi portuali anche le attività di tipo manutentivo eseguite su strutture, infrastrutture, apparecchiature all'interno dell'ambito portuale;

 ISPETTORATO DI PORTO-AUTORITÀ PORTUALE	Via Don Maraglio, 4 Mantova
Procedure e Condotte operative PRP_7_2014.doc	Pag. 6 di 36

- “Servizi portuali svolti dall’Autorità Portuale” – i servizi portuali svolti dalla Autorità Portuale o da soggetti da essa delegati;
- “Imprese autorizzate” – le imprese la cui domanda di autorizzazione è stata accolta dall’Autorità Portuale;
- “Imprese portuali” – le imprese autorizzate allo svolgimento di Operazioni portuali;
- “Terminalisti” – le imprese che la cui domanda di concessione d’uso di aree demaniali è stata accolta dall’ Autorità Portuale;
- “Imprese di servizi” – le imprese autorizzate allo svolgimento di Servizi portuali;
- “Conto proprio” o “autoproduzione” – lo svolgimento di Operazioni o Servizi portuali per uso proprio da parte di Imprese portuali e Terminalisti;
- “Conto terzi” – lo svolgimento di Operazioni portuali o Servizi portuali per uso di clienti da parte di Imprese portuali e Terminalisti;
- “Impresa Stabili” – Aziende che hanno sede distaccamenti o strutture di lavoro presenti in maniera fissa e continuativa nel porto di Valdaro;
- “Impresa Occasionali” – Aziende che accedono al porto esclusivamente per servizi od operazioni temporalmente limitate e senza strutture fisse;

1.4 RIFERIMENTI LEGISLATIVI

- Legge 59/1997 relativamente alla delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
- D.Lgs. 112/1998 artt. 89 e 105 che conferisce a regioni ed enti locali le funzioni relative alla navigazione interna;
- Legge 267/2000 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali con particolare attenzione agli artt. 19 e 20;
- D.Lgs. 272/99, Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell’espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485;
- D.Lgs. 422/97 in relazione al conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale;
- D.Lgs. 152/2006 Norme in materia ambientale;
- D.Lgs. 203/2007 Attuazione della direttiva 2005/65/CE relativa al miglioramento della sicurezza nei porti;
- Decreto Legislativo n.35 del 27 gennaio 2010, Norme per il trasporto di merci pericolose per vie di navigazione interna;
- D.Lgs. 81/08, Norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- L.R. 22 del 29/10/1998 “Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia” e successive modificazioni;
- L.R. n.30 del 27/12/2006 in merito alle funzioni affidate alla Provincia di Mantova nella gestione del Porto di Valdaro;
- Programma Regionale di Sviluppo che prevede, all’obiettivo specifico 8.5.2 “Sviluppo del sistema idroviario padano – veneto e delle idrovie collegate”;
- Decreto Ministeriale 31 marzo 1995, n.585 per quanto attiene la disciplina delle operazioni portuali;
- Decreto Ministeriale 6 febbraio 2001, n.132 per quanto attiene la disciplina dei servizi portuali;
- Decreto Ministeriale 9 marzo 1998, Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro;
- Protocollo d’Intesa approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 19/02/2004 e sottoscritto in data 09/03/2004 insieme all’Amministrazione Provinciale di Mantova, la quale, nell’esercizio delle funzioni attribuite dall’art. 19 lett. d) del D.Lgs. n. 267/2000 ha adeguato il progetto di sviluppo infrastrutturale, finalizzato all’integrazione di efficienti nodi di scambio intermodale ed allo spostamento di traffici merci dalla modalità stradale a quella fluviale;
- Direttiva 2008/68/CE, Direttiva relativa al trasporto interno di merci pericolose;
- Accordo ADR (Accord Dangereuses par Route), Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada, concluso a Ginevra il 30 settembre 1957;
- Accordo RID (Reglement concernant les transports internationaux ferroviaire des marchandises dangereuses), Regolamento relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per ferrovia, che figura come appendice C della Convenzione sul Trasporto Internazionale per Ferrovia (COTIF) conclusa a Vilnius il 3 giugno 1999;
- Accordo ADN (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways), Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne, concluso a Ginevra il 26 maggio 2000;

 ISPETTORATO DI PORTO-AUTORITÀ PORTUALE	Via Don Maraglio, 4 Mantova
Procedure e Condotte operative PRP_7_2014.doc	Pag. 7 di 36

- D.Lgs. 334/1999 e s.m.i., Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;
- D.M. 16-5-2001 n. 293, Regolamento di attuazione della direttiva 96/82/CE, relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;
- D.Lgs. n. 238/2005 e s.m.i.;
- Vedere la LR n. 11 del 14/07/2009 “Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di trasporti” e la L. 22/1998.

1.5 RINVIO NORMATIVO

Per tutto quanto non disciplinato dal presente documento si fa rinvio alla vigente normativa in materia.

1.6 VIOLAZIONI E CONTROLLI

Fermo restando quanto previsto in relazione a sospensioni e revoche di autorizzazioni e concessioni, è fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste da altre leggi o regolamenti per violazioni di norme amministrative, tecniche o penali. L'Autorità ha facoltà di effettuare i controlli ritenuti opportuni, senza preavviso, richiedendo al riguardo informazioni e/o documentazione all'impresa autorizzata o concessionaria ed ogni altro elemento idoneo di giudizio, al fine di verificare la continua osservanza delle disposizioni stabilite nel presente documento e delle leggi e dei regolamenti applicabili, nonché la regolarità e l'efficienza del servizio svolto dal concessionario o dell'impresa autorizzata.

I controlli potranno essere effettuati da:

- *Personale della Autorità Portuale all'uopo delegato;*
- *Personale della Provincia all'uopo delegato;*
- *Personale di organi di controllo;*
- *Personale di società di servizi private all'uopo delegate dall'Autorità Portuale.*

L'autorità è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni a cose o a persone nelle aree in concessione *derivanti dalle attività dei soggetti autorizzati o concessionari.*

1.7 PIANO REGOLATORE PORTUALE DI MANTOVA - VALDARO

Il Piano Regolatore Portuale di Mantova – Valdaro, in fase di redazione da parte della Provincia di Mantova, è pensato nel rispetto delle prescrizioni e le norme tecniche contenute nel presente documento (rif. art. 11 “Regolamentazione dell'attività portuale” del PRP di Mantova – Valdaro – sez. Norme Tecniche).

 ISPETTORATO DI PORTO-AUTORITÀ PORTUALE	Via Don Maraglio, 4 Mantova
Procedure e Condotte operative PRP_7_2014.doc	Pag. 8 di 36

2 REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI PORTUALI

2.1 AUTORIZZAZIONE E ALBO DELLE IMPRESE PORTUALI

L'esercizio di operazioni e servizi portuali è svolto presso il Porto di Valdaro dalle sole imprese a ciò espressamente autorizzate dall'Autorità Portuale.

I soggetti autorizzati sono iscritti nell' Albo Pubblico delle Imprese Portuali e di Servizi che sarà cura dell'Autorità tenere, aggiornare e regolare.

Il soggetto richiedente può esercire l'attività dopo l'iscrizione all'Albo delle Imprese Portuali e dopo avere effettuato il pagamento del canone.

Non è richiesta autorizzazione nel caso le operazioni o i servizi portuali siano svolti esclusivamente all'interno delle aree in concessione in autoproduzione; in questi casi vige la responsabilità del concessionario.

L'Autorità portuale inoltre predisporrà un "Registro dei lavoratori" adibiti ad operazioni portuali, dove verranno riportati i livelli di formazione conseguiti da tutti gli operatori portuale in conformità a quanto fissato al paragrafo 2.5.

2.2 CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI OPERAZIONI E/O SERVIZI PORTUALI

L'autorizzazione viene rilasciata alle imprese risultanti in possesso dei seguenti requisiti, che l'Autorità verificherà all'atto del rilascio dell'autorizzazione e la cui permanenza in capo all'impresa interessata potrà essere periodicamente verificata, a richiesta dell'Autorità, obbligandosi l'impresa stessa a fornire tempestivamente tutti i dati, i documenti e le informazioni rilevanti:

- idoneità personale e professionale del titolare (nel caso di impresa individuale) o degli amministratori (in caso di società) e, comunque, degli eventuali titolari di procura allo svolgimento delle Operazioni portuali e dei Servizi portuali, da valutarsi anche ai sensi dell'art. 2382 CC e insussistenza delle cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all'articolo 10 della Legge 31 maggio 1965, n.575 e successive modifiche, e delle condizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del Decreto 6 febbraio 2001, n.132.
- capacità economica e finanziaria adeguata alle attività da svolgere;
- capacità tecnico-organizzativa adeguata al volume ed alla tipologia delle operazioni o dei servizi portuali da svolgere;
- organico di personale alle dirette dipendenze, adeguato alle attività da espletare, assunto in forza di contratti di lavoro coerenti con le norme applicabili, e tali da riconoscere ai lavoratori un trattamento normativo e retributivo non inferiore a quello risultante dall'applicazione del C.C.N.L. di riferimento per i lavoratori in ambito portuale, ovvero di altri contratti collettivi applicabili ai lavoratori delle imprese richiedenti che prevedano condizioni equivalenti.
- Possesso di garanzie finanziarie per danni subiti e causati a persone e cose durante lo svolgimento delle attività;
- sussistenza del rispetto della normativa relativa alla sicurezza dei lavoratori;
- possesso di un piano di emergenza in caso di sinistro.

2.3 DOCUMENTAZIONE

Per dimostrare il possesso dei requisiti di cui al punto 2.2, il legale rappresentante dell'impresa interessata deve formulare istanza in carta legale, allegando copia fotostatica di un documento di identità, contenente:

- a) indicazione della/e attività che intende svolgere;
- b) dichiarazione attestante l'esistenza o l'inesistenza di rapporti di controllo o collegamento societario con altre imprese autorizzate ovvero concessionarie, dovendosi intendere, ai fini della presente disposizione, per collegamento e controllo le nozioni previste all'art. 2359 CC ed essendo rilevante, ai fini del controllo, anche l'esistenza di situazioni in cui due imprese autorizzate o aspiranti tali siano controllate dalla medesima impresa, detti rapporti rilevando ai fini dell'obbligo, imposto dalla legge all'Autorità, di garantire la massima concorrenzialità possibile in porto tra imprese autorizzate;
- c) indicazione della quota di capitale effettivamente versato;
- d) dichiarazione che la società è regolarmente costituita e che non versa in stato di liquidazione, fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altra situazione equipollente e che nessuna di dette situazioni si è verificata nel triennio precedente (ovvero nel periodo intercorrente tra la data di costituzione, se posteriore, e la data della domanda);
- e) dichiarazione della capacità e dell'impegno al rispetto della legislazione vigente in materia di ambiente e sicurezza sul lavoro ed in materia ambientale.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- 1) Documentazione relativa all'idoneità personale e professionale all'esercizio delle attività di imprenditore portuale da fornirsi relativamente al titolare dell'impresa ed al procuratore e, in caso di società, agli amministratori e ai sindaci:

 ISPETTORATO DI PORTO-AUTORITÀ PORTUALE	Via Don Maraglio, 4 Mantova
Procedure e Condotte operative PRP_7_2014.doc	Pag. 9 di 36

- autocertificazione relativa all'insussistenza di carichi penali pendenti su tutto il territorio nazionale e comunitario;
- autocertificazione relativa al casellario giudiziale;
- autocertificazione antimafia;
- dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003.

In caso di modifica di titolarità dell'impresa individuale ovvero nella compagine del consiglio di amministrazione o collegio sindacale di ciascuna impresa, l'impresa interessata dovrà fornire entro 30 giorni all'Autorità il nominativo dei nuovi titolari, amministratori e/o sindaci, con le medesime indicazioni e dichiarazioni di cui sopra.

2) Certificazione relativa alla capacità tecnica, consistente in una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, relativa alla sussistenza del complesso di beni mobili ed immobili adeguato all'attività per la/e quale/i l'autorizzazione è richiesta, quali macchinari o mezzi meccanici o navi o altri strumenti necessari allo svolgimento delle attività programmate, in proprietà, in leasing o in locazione per un periodo non inferiore ad un anno, specificando:

- il rispettivo stato di possesso (leasing, proprietà ecc.);
- i dati identificativi dei mezzi (es. numero del telaio, modello);
- la dichiarazione della conformità dei mezzi e delle attrezzature ai requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;
- l'indicazione delle attrezzature o mezzi che l'impresa intende lasciare presso l'area portuale al termine delle attività autorizzate.

3) Organigramma della società o dell'unità operativa per la quale si richiede l'autorizzazione approvato dal legale rappresentante;

4) Dimostrare che l'operativo alle proprie dipendenze sia in possesso della idonea formazione per potere operare in sicurezza, così come fissato dal punto 2.5;

5) Elenco dei dipendenti, comprensivo dei quadri dirigenziali, necessario all'espletamento delle attività programmate, suddivisi per livelli e profili professionali e con l'indicazione dei relativi dati anagrafici di ciascun dipendente e/o dirigente e la specificazione del contratto di lavoro applicato. Contestualmente all'indicazione, di cui sopra, dei dipendenti già in organico ed iscritti nel libro paga, l'impresa dovrà altresì indicare l'eventuale ulteriore numero di unità da inserire nella produzione per l'espletamento del programma operativo e dovrà presentare espressa dichiarazione autocertificata secondo cui i salari pagati ai dipendenti non sono inferiori al minimo previsto dalla legge o dai contratti collettivi di categoria applicabili. L'impresa dovrà inoltre dichiarare che a tutti i dipendenti vengono applicate condizioni contrattuali e di legge;

6) Dichiarazione attestante l'avvenuta iscrizione presso le sedi provinciali INPS ed INAIL e l'avvenuto regolare versamento dei contributi e del premio prescritti, nonché i riferimenti delle posizioni INPS ed INAIL e la classificazione ed il codice attività dell'attività dichiarata (DURC);

7) Certificazione relativa alla capacità finanziaria, attestata dalla presentazione dei bilanci relativi al biennio precedente, ovvero dalla data di costituzione se posteriore; dichiarazione sostitutiva comprovante che l'istante non è sottoposto ad alcun provvedimento di carattere concorsuale.

2.4 AUTOPRODUZIONE

Le imprese di navigazione che presentano domanda di autorizzazione indicano esplicitamente nella domanda stessa le attività che intendono erogare in autoproduzione.

2.5 FORMAZIONE OPERATORI PORTUALI

Per certe tipologie di mansioni è prevista la frequenza di percorsi formativi appropriati che consentono di ottenere al lavoratore adeguati requisiti previsti dalla normativa vigente, le mansioni per le quali sono previste i corsi di formazione obbligatori sono:

- addetto gru (carroponte);
- addetto allo stacker;
- addetto al forklift;
- addetto al camion spola/autocisterna (requisito pat. C);
- addetto al locomotore;
- operativo generico;
- commesso a piazzale;

 ISPETTORATO DI PORTO-AUTORITÀ PORTUALE	Via Don Maraglio, 4 Mantova
Procedure e Condotte operative PRP_7_2014.doc	Pag. 10 di 36

- commesso a bordo nave;
- coordinatore piazzale/banchine;
- addetto alla pesa;

I percorsi formativi dovranno essere differenziati e quindi specifici, comprendendo sia ore frontali che di praticantato/affiancamento, per singola tipologia di mansione.

I Datori di Lavoro, delle imprese portuali e di servizi, nonché i terminalisti, realizzano, per il rispetto personale, l'attività di formazione secondo programmi conformi a quanto specificato in tabella 1.

La tabella 1, mostra quale dovrà essere il fabbisogno formativo minimo necessario, distinto per mansione, per potere operare nel Porto di Valdaro - Mantova.

MANSIONE		Modulo base	Moduli generici	Moduli specifici	Pratica	Altri requisiti	Accordo Stato-Regione	Totale
		Ore	Ore	Ore	Ore		Ore	Ore
1	Addetto gru (carroponte)	8	12	10	120	Patente C	8	158
2	Addetto allo stacker	8	12	4	80	Patente A	8	112
3	Addetto al forklift	8	12	4	32	Patentino guida muletto	8	64
4	Addetto al camion /spola /tug master /autocisterna	8	-	4	16	Patente C	8	36
5	Addetto al locomotore	8	-	4	-		8	20
6	Operativo generico	8	-	8	16		8	40
7	Commesso a piazzale	8	-	8	38		8	62
8	Commesso a bordo nave	8	-	8	38		8	62
9	Coordinatore piazzale/banchine	8	-	16	76		8	108
10	Addetto alla pesa	8	-	3	22		8	41

Tabella 1: formazione e addestramento necessario per operare in ambito portuale

Le attività formative dovranno essere oggetto di verifica; gli operatori che, in seguito alla formazione di cui alla tabella 1, avranno superato con esito positivo la verifica finale, verranno iscritti al Registro dei lavoratori adibiti ad operazioni portuali di cui al paragrafo 2.1.

2.6 RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE

Le domande per l'ottenimento delle diverse autorizzazioni allo svolgimento di Operazioni portuali e di uno o più Servizi portuali, corredate della documentazione negli stessi prevista, possono essere presentate all'Autorità in qualunque momento. La data di presentazione della domanda costituisce data di avvio del procedimento.

L'autorità risponde entro 30 giorni solari dalla data di avvio del procedimento.

In caso di istanze incomplete riguardo la documentazione richiesta, l'Autorità emette una richiesta di integrazioni. In questi casi, i tempi del procedimento si intendono sospesi.

 ISPETTORATO DI PORTO-AUTORITÀ PORTUALE	Via Don Maraglio, 4 Mantova
Procedure e Condotte operative PRP_7_2014.doc	Pag. 11 di 36

Nel provvedimento sono previsti, oltre ai limiti ed agli obblighi di legge e regolamento, la data di scadenza dell'autorizzazione (il 31 dicembre dell'ultimo anno di durata) e l'esplicita menzione dell'impegno a rispettare le prescrizioni del presente piano, a garantire ai lavoratori portuali il trattamento normativo e retributivo minimo inderogabile ed eventuali prescrizioni. Il provvedimento è affisso presso la sede provinciale.

Ogni variazione intervenuta nell'attività dell'autorizzato o nella documentazione presentata in sede di domanda dallo stesso deve essere tempestivamente comunicata. In questo caso l'autorizzazione potrà essere sottoposta a revisione.

L'Autorità si riserva di provvedere alla revisione delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali. La revisione concerne la verifica della conformità dei provvedimenti autorizzativi con le previsioni del presente documento e delle leggi applicabili. Le imprese titolari di detti provvedimenti devono fornire all'Autorità gli elementi necessari alla revisione.

2.7 INTEGRAZIONE CON ALTRE AUTORIZZAZIONI

Tutte le autorizzazioni di cui si tratta nel presente capitolo non esimono il soggetto autorizzato dall'ottenimento di ogni altro provvedimento autorizzativo di competenza di differente amministrazione e comunque richiesto da diversa norma di legge o regolamento.

2.8 DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE

La durata della autorizzazione è di 5 anni.

2.9 CANONE PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE IMPRESE AUTORIZZATE

L'iscrizione all'albo delle imprese autorizzate è subordinato al pagamento di un canone annuo determinato dall'Autorità Portuale.

2.10 ASSICURAZIONE PER LA TUTELA DEI BENI STRUMENTALI PROPRI

L'impresa autorizzata dovrà obbligatoriamente assicurare contro i danni per qualsiasi rischio assicurabile (polizza "all risk") tutte le attrezzature ed i beni propri utilizzati per le attività da svolgere, compresi quelli di futura acquisizione.

2.11 ASSICURAZIONE O POLIZZA FIDEIUSSORIA PER LA TUTELA DEL SUOLO E DELL'AMBIENTE

L'impresa autorizzata dovrà obbligatoriamente stipulare una assicurazione o una polizza fideiussoria atta a garantire, in caso di danno a beni, al suolo o all'ambiente nell'area portuale o nelle sue vicinanze, causati dall'impresa stessa, la copertura finanziaria dei costi di ripristino. Il preventivo dovrà ricevere parere positivo dall'Autorità che ha il compito di verificare la congruità della copertura assicurativa rispetto ai rischi dell'attività.

2.12 INVESTIMENTI PER CERTIFICAZIONE AMBIENTALE (ARTICOLO MOMENTANEAMENTE NON OPERATIVO)

Allo scopo di favorire incentivazione ai concessionari che otterranno la Certificazione Ambientale ISO 14001 o EMAS e la certificazione dei sistemi di gestione della sicurezza e dell'igiene sul lavoro secondo la norma OHSAS 18001:07, saranno ammessi come investimenti a decomputo del canone concessorio, i costi di consulenza e di certificazione sostenuti dall'Impresa certificata fino ad un massimo pari al 50% del canone annuo (o fino ad un massimo di Euro 10.000 IVA esclusa).

Nota: potrebbe essere previsto che chi è in possesso della certificazione ISO 14001 o OHSAS 18001 avrà vantaggi in termini di mancato aumento del canone o riduzione del canone e/o riduzione dei massimali assicurati ritenuti congrui dall'Autorità portuale in relazione all'articolo 2.12.

Nota: potrebbe essere previsto che chi è in possesso della certificazione ISO 14001 o OHSAS 18001 avrà vantaggi.

2.13 SOSPENSIONE E REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI

Qualora, durante l'attività dell'impresa autorizzata, l'Autorità riscontrasse negligenza, imprudenza o imperizia nello svolgimento delle attività autorizzate o violazioni delle prescrizioni di legge o del presente Piano, l'Autorità portuale potrà procedere alla sospensione dell'autorizzazione per un periodo di tempo massimo di tre mesi. La sospensione può essere preceduta da una diffida.

 ISPETTORATO DI PORTO-AUTORITÀ PORTUALE	Via Don Maraglio, 4 Mantova
Procedure e Condotte operative PRP_7_2014.doc	Pag. 12 di 36

Durante la sospensione l'impresa non può esercire l'attività.

Qualora l'impresa autorizzata dimostri il ripristino delle condizioni che, a giudizio dell'Autorità, sono necessarie all'esercizio, l'autorità stessa ritirerà la sospensione e l'impresa potrà riprendere l'attività. L'autorizzazione potrà essere revisionata ed integrata. La data di scadenza non può essere posticipata.

Alla scadenza della sospensione, qualora l'impresa portuale non abbia dimostrato il ripristino delle condizioni che, a giudizio dell'Autorità, sono necessarie all'esercizio, l'autorità stessa procederà alla revoca dell'autorizzazione.

Per riprendere l'attività, l'impresa dovrà ripresentare istanza di autorizzazione.

2.14 RESPONSABILITÀ

Le imprese autorizzate, in quanto non anche titolari di concessione demaniale, svolgono la loro attività a favore delle imprese terminaliste e/o dell'utenza portuale in genere.

Quando l'attività è resa a favore delle imprese terminalisti all'interno delle aree in concessione, queste ultime restano le uniche responsabili nei confronti dell'Autorità per quanto riguarda l'assolvimento degli obblighi che queste imprese hanno assunto con l'Autorità medesima in sede di concessione.

In ogni caso, l'impresa autorizzata sarà direttamente responsabile verso l'Autorità dell'esatto adempimento degli oneri assunti e di ogni danno cagionato alle persone ed alle proprietà di terzi nell'esercizio dell'autorizzazione.

Lo Stato e l'Autorità sono manlevati in maniera assoluta da qualsiasi azione, molestia o condanna che potesse derivare all'impresa dall'uso dell'autorizzazione.

2.15 UTILIZZO DI ATTREZZATURE DI PROPRIETÀ DELL' AUTORITÀ PORTUALE

Le imprese autorizzate e/o concessionarie possono accedere alle attrezzature in dotazione dell' Autorità Portuale quali carri ponte, montacarichi etc.

L'uso degli stessi deve essere svolto da personale abilitato dall'Autorità Portuale e sotto la diretta responsabilità dell'impresa autorizzata.

In relazione all'uso degli stessi l'impresa autorizzata risponderà direttamente dei danni arrecati a cose e/o persone.

In caso di danni alle attrezzature e/o causati dall'uso delle attrezzature, l'impresa deve comunicare tempestivamente all'Autorità Portuale il danno arrecato e la sua estensione. L'Autorità provvederà a quantificare il danno economico ed a ripartire arbitrariamente lo stesso tra i soggetti interessati dall'evento.

Entro 10 giorni dal rilascio dell'autorizzazione l'impresa è tenuta a comunicare all' Autorità Portuale il nome del responsabile all'uso della attrezzatura in oggetto, il quale sarà da referente per la stessa di ogni controversia con l'Autorità Portuale.

2.16 MODALITÀ PER LA SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI NELLE OPERAZIONI PORTUALI

Unitamente alla richiesta di utilizzo delle attrezzature o delle aree portuali le ditte richiedenti dovranno produrre la seguente documentazione.

Per le "imprese stabili": POS, programma dei lavori, elenco e programma delle interferenze. Il programma delle interferenze deve essere notificato con copia della autorizzazione rilasciata dall'autorità portuale a tutte le "imprese stabili" operanti in porto, anche con utilizzo di strumenti elettronici.

Per le "imprese occasionali" oltre a quanto previsto per le imprese Stabili, le ditte dovranno produrre anche la seguente documentazione: copia del certificato CCIAA, copia del DVR, copia della nomina del RSPP, nomina del responsabile delle operazioni.

 ISPETTORATO DI PORTO-AUTORITÀ PORTUALE	Via Don Maraglio, 4 Mantova
Procedure e Condotte operative PRP_7_2014.doc	Pag. 13 di 36

3 CONCESSIONE DI AREE PUBBLICHE

3.1 CONCESSIONI

Per coloro che ne facessero richiesta, con le stesse modalità previste per l'autorizzazione all'esecuzione di operazioni o servizi portuali, l'Autorità Portuale affida in concessione porzioni della superficie portuale di proprietà demaniale ad imprese portuali.

I soggetti autorizzati sono conseguentemente iscritti nell'Albo Pubblico delle Imprese Portuali che sarà cura dell'Autorità tenere, aggiornare e regolare.

Il soggetto richiedente può esercire l'attività dopo l'iscrizione all'Albo delle Imprese Portuali e dopo avere effettuato il pagamento del canone.

Nel rilasciare suddette concessioni si riserveranno nell'ambito portuale spazi operativi per lo svolgimento di operazioni portuali da parte di soggetti non concessionari.

Per il rilascio di concessioni i requisiti restano quelli stabiliti per l'autorizzazione di operazioni e servizi portuali.

3.2 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE

Il rilascio della concessione per l'uso di aree demaniali avviene in seguito alla presentazione dell'apposita domanda.

Le condizioni per il rilascio della Concessione sono le medesime definite per il rilascio dell'autorizzazione; la documentazione da presentare è la medesima prevista per la domanda di autorizzazione.

Nel caso di richiesta di concessione di durata superiore ad un anno, le imprese dovranno produrre un piano operativo esteso a tutto il periodo richiesto che comprenda i seguenti elementi:

- il programma di potenziamento – ed adeguamento – del parco mezzi ed attrezzature evidenziando le innovazioni operative, organizzative e tecnologiche, con indicazione dell'arco temporale entro il quale si intende attuare le misure indicate;
- il relativo piano di investimenti;
- le attrezzature di proprietà dell'autorità che l'impresa intende richiedere in uso;
- le prospettive relative ai volumi d'affari relativi alle diverse attività che si intende svolgere;
- i costi presunti;
- i contratti di appalto stipulati o stipulandi relativi alle diverse attività che si intende svolgere (ove applicabile).

Per le imprese che richiedono sia la concessione all'uso di aree demaniali quanto l'autorizzazione allo svolgimento di servizio e/o operazioni portuali, la documentazione di riferimento può essere unica.

3.3 RILASCIO DI CONCESSIONE

Le domande per l'ottenimento delle diverse concessioni, corredate della documentazione prevista, possono essere presentate all'Autorità in qualunque momento. La data di presentazione della domanda costituisce data di avvio del procedimento.

L'autorità risponde entro 30 giorni solari dalla data di avvio del procedimento.

In caso di istanze incomplete riguardo la documentazione richiesta, l'Autorità emette una richiesta di integrazioni. In questi casi, i tempi del procedimento si intendono sospesi.

Nel provvedimento sono previsti la data di scadenza della concessione (il 31 dicembre dell'ultimo anno di durata) e l'esplicita menzione dell'impegno a rispettare le prescrizioni del presente piano, a garantire ai lavoratori portuali il trattamento normativo e retributivo minimo inderogabile ed eventuali prescrizioni. Il provvedimento è affisso presso la sede provinciale.

Ogni variazione intervenuta nell'attività del Concessionario o nella documentazione presentata in sede di domanda dallo stesso deve essere tempestivamente comunicata. In questo caso la Concessione potrà essere sottoposta a revisione.

L'Autorità si riserva di provvedere alla revisione delle Concessioni. La revisione concerne la verifica della conformità dei provvedimenti con le previsioni del presente documento e delle leggi applicabili. I Concessionari devono fornire all'Autorità gli elementi necessari alla revisione. La revisione ha cadenza annuale.

 ISPETTORATO DI PORTO-AUTORITÀ PORTUALE	Via Don Maraglio, 4 Mantova
Procedure e Condotte operative PRP_7_2014.doc	Pag. 14 di 36

3.4 INTEGRAZIONE CON ALTRE AUTORIZZAZIONI

Tutte le concessioni di cui si tratta nel presente capitolo non esimono il soggetto autorizzato dall'ottenimento di ogni altro provvedimento autorizzativo di competenza di differente amministrazione e comunque richiesto da diversa norma di legge o regolamento.

3.5 RINNOVI

I soggetti titolari di Concessione in scadenza devono richiedere espressamente il rinnovo secondo le stesse modalità vigenti per la prima autorizzazione entro due mesi dalla data di scadenza. L'Autorità può prorogare la validità della Concessione all'esercizio sino ad un massimo di due mesi dalla data di scadenza.

3.6 DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione verrà determinata con riferimento agli investimenti complessivamente previsti nel programma di attività, nonché al piano di acquisizione di traffici ed agli impegni assunti per l'occupazione.

3.7 CANONI

Per il canone annuo di concessione si dovrà fare riferimento alle apposite delibere della Giunta Provinciale.

3.8 DEPOSITO CAUZIONALE

Il concessionario è tenuto, all'atto della concessione, a prestare una cauzione pari a due annualità del canone. Detta cauzione verrà restituita al termine della concessione, sempre che il concessionario abbia adempiuto a tutti gli obblighi assunti.

Il concessionario resta sempre responsabile degli oneri derivanti dagli obblighi assunti con la concessione, anche oltre la somma depositata a titolo di cauzione.

La cauzione può essere sostituita da fideiussione di pari importo.

Nel caso in cui il concessionario scelga di avvalersi di garanzia fideiussoria, questa dovrà essere rilasciata da primaria banca o compagnia assicuratrice di espresso gradimento dell'Autorità, e dovrà contenere una clausola che autorizza l'Autorità ad ottenere il pagamento a prima richiesta, anche in caso di opposizione del concessionario, con l'esclusione dell'obbligo della preventiva escussione del concessionario stesso.

3.9 FORNITURA DI ACQUA ED ENERGIA ELETTRICA

Al fine di ottenere la fornitura di Energia Elettrica ed Acqua il concessionario dovrà fare apposita richiesta all' A.P. ed al rispettivo ufficio territoriale ENEL. La disponibilità delle forniture sarà condizionata dalle capacità degli impianti esistenti e dalla situazione particolare del bene concesso.

Il concessionario accetta pertanto fin dalla decorrenza della concessione qualsiasi riduzione di fornitura di acqua ed energia rispetto alla quantità richiesta.

3.10 ASSICURAZIONE PER LA TUTELA DEI BENI STRUMENTALI PROPRI

Il concessionario dovrà obbligatoriamente assicurare tutte le opere e i beni propri utilizzati per le attività da svolgere nell'area in concessione, compresi quelli di futura acquisizione.

3.11 ASSICURAZIONE O POLIZZA FIDEIUSSORIA PER LA TUTELA DEL SUOLO E DELL'AMBIENTE

Il concessionario dovrà obbligatoriamente stipulare una assicurazione o una polizza fideiussoria atta a garantire, in caso di danno a beni, al suolo o all'ambiente nell'area portuale o nelle sue vicinanze, causati dal concessionario stesso, la copertura finanziaria dei costi di ripristino. Il preventivo dovrà ricevere parere positivo dall'Autorità che ha il compito di verificare la congruità della copertura assicurativa rispetto ai rischi dell'attività.

 ISPETTORATO DI PORTO-AUTORITÀ PORTUALE	Via Don Maraglio, 4 Mantova
Procedure e Condotte operative PRP_7_2014.doc	Pag. 15 di 36

3.12 INTERVENTI MIGLIORATIVI EFFETTUATI DA PARTE DEI CONCESSIONARI

Il canone per le imprese concessionarie potrà essere ridotto secondo le disposizioni della Giunta Provinciale, qualora il concessionario abbia realizzato nuove opere fisse o opere fisse aggiuntive su beni già esistenti suscettibili di ulteriori utilità ai fini demaniali e previa atto di autorizzazione dell'Autorità Portuale a seguito di valutazione della documentazione presentata.

3.13 INVESTIMENTI PER CERTIFICAZIONE AMBIENTALE

Allo scopo di favorire incentivazione ai concessionari che otterranno la Certificazione Ambientale ISO 14001 o EMAS e la certificazione dei sistemi di gestione della sicurezza e dell'igiene sul lavoro secondo la norma OHSAS 18001:07, saranno parimenti ammessi tra gli investimenti a decomputo del canone concessorio, i costi di consulenza e di certificazione sostenuti dall'Impresa certificata.

3.14 SOSPENSIONE, REVOCA, DECADENZA DELLE CONCESSIONI

Qualora, durante l'attività del concessionario, l'Autorità riscontrasse negligenza, imprudenza o imperizia nello svolgimento delle attività o violazioni delle prescrizioni di legge o del presente Piano, l'Autorità portuale potrà procedere alla sospensione della concessione per un periodo di tempo massimo di tre mesi. La sospensione può essere preceduta da una diffida.

Durante la sospensione l'impresa non può avvalersi dell'area in concessione.

Qualora l'impresa concessionaria dimostri il ripristino delle condizioni necessarie a giudizio dell'Autorità, l'Autorità stessa ritirerà la sospensione e l'impresa potrà riprendere l'attività nell'area in concessione. La concessione potrà essere revisionata ed integrata. La data di scadenza non può essere posticipata.

Alla scadenza della sospensione, qualora l'impresa concessionaria non abbia dimostrato il ripristino delle condizioni necessarie a giudizio dell'Autorità, l'autorità stessa procederà alla revoca della concessione.

Per riprendere l'attività, l'impresa dovrà ripresentare istanza di concessione.

3.15 UTILIZZO DI ATTREZZATURE DI PROPRIETÀ DELL' AUTORITÀ PORTUALE

Le imprese concessionarie possono accedere alle attrezzature in dotazione dell' Autorità Portuale quali carri ponte, montacarichi etc...

L'uso degli stessi deve essere svolto da personale abilitato *dall'Autorità Portuale* e sotto la diretta responsabilità dell'impresa autorizzata.

In relazione all'uso degli stessi l'impresa autorizzata risponderà direttamente dei danni arrecati a cose e/o persone.

In caso di danni alle attrezzature e/o causati dall'uso delle attrezzature, l'impresa deve comunicare tempestivamente all'Autorità Portuale il danno arrecato e la sua estensione. L'Autorità provvederà a quantificare il danno economico ed a ripartire arbitrariamente lo stesso tra i soggetti interessati dall'evento.

Entro 10 giorni dal rilascio della concessione l'impresa è tenuta a comunicare all' Autorità Portuale il nome del responsabile all'uso della attrezzatura in oggetto, il quale sarà da referente per la stessa di ogni controversia con l'Autorità Portuale.

3.16 SICUREZZA SUL LAVORO

Le imprese dovranno comunque rispettare quanto previsto al punto 2.16 del presente regolamento.

 ISPETTORATO DI PORTO-AUTORITÀ PORTUALE	Via Don Maraglio, 4 Mantova
Procedure e Condotte operative PRP_7_2014.doc	Pag. 16 di 36

4 GESTIONE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

4.1 DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

L'impresa concessionaria e le imprese autorizzate sono tenute al rispetto di tutte le prescrizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, con particolare ma non esclusivo riferimento al D.Lgs. 81/2008 ed al D.Lgs. 272/99 e loro modifiche ed integrazioni.

In particolare Concessionari ed imprese autorizzate redigeranno il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e lo terranno aggiornato.

Il concessionario e le imprese autorizzate sono tenute a valutare anche i rischi connessi al transito di persone e mezzi attraverso le aree non in concessione ed all'interferenza con tutte le attività di terzi che in esse si possono svolgere.

L'Autorità Portuale si riserva di aggiornare il presente documento con modifiche o integrazioni inerenti la gestione della sicurezza in ambito portuale, di predisporre documenti informativi sui rischi presenti in area portuale destinati agli utenti portuali ed alle imprese concessionarie ed autorizzate e, ove se ne ravvisasse la necessità, di predisporre un piano della sicurezza complessivo per l'area portuale. Pertanto le imprese concessionarie e le imprese autorizzate sono tenute a trasmettere copia del DVR aggiornato o suo estratto contenente l'identificazione e la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione e protezione all'Autorità Portuale ed a tenere a disposizione della stessa gli altri documenti aziendali rilevanti ai fini della gestione della sicurezza (es.: DUVRI) come nel seguito specificato. L'Autorità Portuale si impegna a mantenere riservati a norma di legge i dati e le informazioni sensibili o confidenziali contenute in tali documenti.

4.2 DOCUMENTAZIONE INERENTE LA SICUREZZA DI MEZZI ED ATTREZZATURE

L'impresa concessionaria e le imprese autorizzate sono tenute ad utilizzare nell'ambito portuale esclusivamente mezzi ed attrezzature a norma e sono tenute a mantenere a disposizione dell'Autorità la documentazione e le certificazioni attestanti il rispetto della normativa e dei requisiti tecnici di mezzi ed attrezzature di proprietà utilizzate, compresa la documentazione inerente la manutenzione ed i controlli periodici.

4.3 RAPPORTI TRA IMPRESE CONCESSIONARIE E IMPRESE AUTORIZZATE NELLE AREE IN CONCESSIONE

L'impresa concessionaria e le imprese autorizzate sono tenute sempre a cooperare per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa che si svolge presso le aree in concessione ed a coordinare i rispettivi interventi di prevenzione e protezione relativi ai rischi cui sono esposti i lavoratori, scambiandosi reciprocamente le informazioni al riguardo rilevanti.

Ferma l'applicazione di ogni altra rilevante disposizione del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., le imprese appaltatrici, ed in particolare la imprese concessionarie, trasmettono – ove applicabile - alle imprese che forniscono loro operazioni o servizi, il Documento Unico Valutazione Rischi Interferenziali (DUVRI), previsto dall'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008.

Le imprese appaltatrici operanti nell'area portuale tengono a disposizione dell'Autorità Portuale, per un anno dalla data di emissione, i DUVRI predisposti a norma dell'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008.

Ove il DUVRI non fosse applicabile, le imprese appaltatrici, ed in particolare la imprese concessionarie trasmettono alle imprese autorizzate fornitrici di operazioni o servizi le informazioni relative ai rischi specifici dell'area all'interno della quale il servizio dovrà essere reso (aree in concessione, aree a bordo delle navi, aree pubbliche).

Al riguardo, l'impresa concessionaria è tenuta a richiedere all'impresa autorizzata l'esistenza di profili di rischio specifico che possano rilevare ai fini del rispetto delle norme di sicurezza del lavoro delle imprese concessionarie e/o autorizzate operanti a favore della concessionaria stessa.

Qualora l'impresa autorizzata operi direttamente a favore di utenti portuali sarà l'impresa autorizzata a dover richiedere al comando nave le informazioni di cui sopra.

L'impresa concessionaria è tenuta ad informare l'Autorità Portuale qualora accerti che, nell'esecuzione delle attività da essa affidate alle imprese autorizzate, non vengano osservate le prescrizioni di legge, di Regolamento, della concessione o del DUVRI in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e/o in materia di protezione ambientale.

Ove applicabile il titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. "Cantieri temporanei o mobili", il Concessionario e l'impresa autorizzata, nelle vesti di committente, impresa affidataria o esecutrice dei lavori, elaboreranno ed attueranno, ciascuna in relazione alle proprie responsabilità, il Piano Operativo della Sicurezza e, ove applicabile, il Piano di Sicurezza del Cantiere, ed attueranno ogni altra misura organizzativa e operativa prevista dal citato titolo IV.

 ISPETTORATO DI PORTO-AUTORITÀ PORTUALE	Via Don Maraglio, 4 Mantova
Procedure e Condotte operative PRP_7_2014.doc	Pag. 17 di 36

4.4 ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

Le imprese concessionarie ed autorizzate assicurano che tutto il loro personale operante all'interno dell'area portuale sia in possesso di regolare contratto e che sia assicurato contro gli infortuni secondo le normative vigenti.

4.5 ELENCO DEI DOCUMENTI DA TRASMETTERE ALL'AUTORITÀ PORTUALE

Le "imprese stabili" al fine di accedere all'autorizzazione dovranno produrre la seguente documentazione in merito alla sicurezza sul lavoro.

- Certificato della camera di commercio e statuto societario;
- Nomina del RSPP;
- DVR con allegati e procedure di aggiornamento;
- Presa visione delle strutture di sicurezza collettiva presenti in porto;
- Elenco delle lavorazioni che in caso di incidente possano creare interferenza con l'attività delle aree comuni e delle altre "imprese stabili";
- Catena di comando della attività in caso di emergenza con recapiti dei soggetti coinvolti.

Entro il 10 gennaio di ogni anno le ditte dovranno consegnare all'autorità portuale copia della documentazione di cui sopra, per le parti invariate dovrà esserci esplicita dichiarazione che ribadisca che nulla è mutato.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita su supporto cartaceo e digitale. La nota di trasmissione dovrà essere mantenuta presso l'ufficio in area portuale della ditta interessata.

Ogni variazione alla documentazione di cui sopra dovrà essere notificata all'autorità portuale.

 ISPETTORATO DI PORTO-AUTORITÀ PORTUALE	Via Don Maraglio, 4 Mantova
Procedure e Condotte operative PRP_7_2014.doc	Pag. 18 di 36

5 GESTIONE DELLE EMERGENZE

Il presente paragrafo, ha quale finalità quella di definire/individuare e successivamente gestire, tramite un appropriato Piano di Emergenza, le possibili emergenze che possono verificarsi nel porto di Mantova – Valdaro.

I P.E. dovranno essere specifici delle realtà di ogni singolo concessionario/affittuario e dovranno proporre la corretta gestione delle emergenze così come prescritto al Titolo I, Capo III, Sezione VI, artt.43, 44, 45, e 46 del D.Lgs. n. 81/2008, D.M. del 10/03/1998 e D.Lgs. 272/99.

Successivamente si provvederà a redigere, un Piano di Emergenza di Sito inteso come “Modello Generale Gestione delle Emergenze del Porto di Mantova - Valdaro”, che abbia quale finalità quella di coordinare, tutto il personale presente in Porto, durante le operazioni di soccorso/evacuazione in caso di emergenza.

Il documento dovrà essere armonizzato con i singoli piani di emergenza prodotti dai concessionari.

Di seguito si riportano i contenuti minimi che ogni P.E. deve avere relativamente di ogni singolo concessionario/affittuario presente all'interno del porto di Mantova – Valdaro.

5.1 CONTENUTI MINIMI PREVISTI NEL P.E.

Scopo

Il Piano di Emergenza dovrà perseguire i seguenti obiettivi:

- affrontare l'emergenza fin dal primo insorgere per contenerne gli effetti e riportare rapidamente la situazione in condizioni di normale esercizio;
- pianificare le azioni necessarie per proteggere le persone sia all'interno che all'esterno degli uffici;
- prevenire o limitare i danni alle persone, all'ambiente ed alle proprietà;
- isolare e bonificare l'area interessata dall'incidente;
- coordinare le eventuali operazioni di evacuazione.

Caratteristiche generali dei luoghi di lavoro

I luoghi di lavoro normalmente utilizzati e presenti presso il porto di Mantova - Valdaro, sono per tipologia sotto riportati.

UFFICI

Gli uffici sono le aree in cui vengono svolte attività di segreteria e gestione amministrativa delle pratiche. In questi luoghi di lavoro sono presenti le seguenti strumentazioni, attrezzature e materiali: personal computer, stampanti/fax, materiale cartaceo da ufficio in genere.

Ogni ditta concessionaria, nel proprio piano di emergenza, dovrà descrivere dettagliatamente l'area o le aree dedicate ad ufficio.

BANCHINE

Le banchine sono zone in cui vengono svolte le attività di carico/scarico e dove sono utilizzate mezzi pesanti quali gru e carro ponte per la movimentazione dei container. Sono le aree caratterizzate dal profilo di rischio con magnitudo maggiore.

AREE DI STOCCAGGIO CONTAINERS

Aree dedicate alla movimentazione e stazionamento dei container.

OFFICINA

Zona dedicata per la riparazione di mezzi e/o container, dove possono essere utilizzate attrezzature d'uso tipicamente manuale ed attrezzi ad azionamento elettrico, pneumatico od idraulico.

BORDO CHIATTA (NAVE)

È il luogo di lavoro più eterogeneo perché costituito da chiatte, ovvero da un mezzo di trasporto marittimo progettato sulla scorta di inderogabili norme di ingegneria navale, ma poi realizzato con modalità diverse, soprattutto in considerazione del tipo di merce che dovrà trasportare.

 ISPETTORATO DI PORTO-AUTORITÀ PORTUALE	Via Don Maraglio, 4 Mantova
Procedure e Condotte operative PRP_7_2014.doc	Pag. 19 di 36

Le imbarcazioni, tuttavia, devono rispondere tutte alle caratteristiche strutturali e di sicurezza stabilite internazionalmente dall'ADN costruite sotto il controllo di istituti di classificazione riconosciuti, quali Lloyd Register, il Bureau Veritas, il RINA, ecc..., e con certificati di classe in corso di validità a seguito di visite periodiche, rilasciati dal paese di cui battono bandiera.

Tipologie delle emergenze

Le tipologie di emergenza da considerare, appresso suggerite ed elencate, dovranno essere regolamentate tra i diversi concessionari. Elenco tipologie di emergenza (categorie):

- incidente tecnico senza conseguenze a persone e/o ambiente (solo danno a cose) tale da generare una situazione di pericolo o disagio grave e che per l'intervento e/o riparazione non può attendere la normale ripresa dell'attività portuale;
- incidente con lievi conseguenze per l'ambiente che, per l'intervento e/o la riparazione, non può attendere la normale ripresa dell'attività portuale;
- principio di incendio a bordo;
- principio d'incendio a terra;
- incidente con gravi conseguenze per l'ambiente e le persone (es.: sbandamenti di prodotti chimici pericolosi);
- persone colte da malore;
- persone cadute in acqua;
- persone infortunate senza problemi di recupero e/o tecnici;
- ritrovamento di materiale radioattivo;
- calamità naturali;
- incendio grave/esplosione a bordo;
- incendio grave/esplosione a terra;
- fughe di gas;
- crollo di strutture;
- evento esterno grave (es.: rilascio di sostanze tossiche dagli stabilimenti adiacenti, ecc.)

Classificazione delle emergenze

Le emergenze dovranno essere classificate in funzione dell'estensione degli effetti attesi (interni ed esterni allo stabilimento) e della tipologia dell'evento iniziatore (incendio, sbandimento di prodotto tossico-nocivo, vento forte, terremoto, perturbazioni meteo marine, emergenza elettrica).

EMERGENZE CON EFFETTI LIMITATI ALL'INTERNO

Sono incluse le seguenti tipologie di emergenza:

- incendio;
- tossica;
- evento meteorico anomalo;
- evento sismico;
- elettrica.

EMERGENZE CON POSSIBILI EFFETTI ALL'ESTERNO

Sono incluse le seguenti tipologie di emergenza:

- incendio;
- tossica.

Per quest'ultima tipologia di emergenza, vanno distinte le seguenti categorie di rilascio di gas tossici o infiammabili.

Rilascio "temporaneo"

Un rilascio è definito temporaneo quando la rimozione della causa che ha provocato l'evento è rimossa rapidamente dagli operatori del terminal senza ausilio esterno all'area interessata.

Rilascio "prolungato"

un rilascio è definito prolungato quando la rimozione della causa che ha provocato l'evento richiede interventi esterni al terminal o quando la quantità di sostanza emessa sia notevole e non recuperabile rapidamente.

 ISPETTORATO DI PORTO-AUTORITÀ PORTUALE	Via Don Maraglio, 4 Mantova
Procedure e Condotte operative PRP_7_2014.doc	Pag. 20 di 36

Requisiti gestione emergenze interne al Porto di Mantova - Valdaro

Al fine di poter gestire delle situazioni di emergenza interne al Porto, tutti i concessionari dovranno:

- Redigere un Piano di Emergenza conforme a quanto definito dalla normativa vigente;
- Definire delle procedure integrative in cui siano esplicitate:
 - le modalità di attivazione delle emergenze;
 - le modalità e i tempi necessari per l'attivazione e la comunicazione dello stato di emergenza all'Autorità Portuale di Mantova (tel. 3204362945) e agli enti preposti VVF (115), Pronto Soccorso (118);
 - la gestione, l'individuazione e le modalità di scelta e adozione dei dispositivi di protezione collettiva (DPC) ed individuale (DPI);
 - la gestione (ordine e funzionalità) dei presidi antincendio;
 - la definizione ed individuazione (planimetrica) delle vie di fuga, che conducano ai punti di raccolta del Porto più vicini (stabiliti dall'Autorità Portuale di Mantova);

I concessionari dovranno stabilire una rete di comunicazione con gli altri "inquilini" del Porto, al fine di evitare l'insorgere di eventuali effetti a catena in caso di emergenza.

Requisiti gestione emergenze esterne al Porto di Mantova - Valdaro

L'Autorità Portuale di Mantova definirà una procedura di gestione delle emergenze esterne, in cui:

- Sia individuato un proprio responsabile interno per la gestione delle emergenze esterne;
- Siano definiti i nominativi e individuato un "canale di comunicazione" con i responsabili/referenti delle emergenze delle aree limitrofe al Porto;
- Siano definite le modalità di attivazione e i tempi di comunicazione delle emergenze esterne con i responsabili delle emergenze dei concessionari del Porto;
- Siano definite le modalità di coordinamento tra i responsabili delle emergenze delle ditte concessionarie del Porto e il responsabile dell'Autorità Portuale di Mantova per la gestione delle emergenze esterne;

5.2 OBBLIGHI DELLE PERSONE PRESENTI NELLE AREE IN CONCESSIONE

Tutte le persone presenti del proprio processo produttivo devono, in caso di attivata emergenza, attenersi alle disposizioni impartite dal Responsabile dell'emergenza aziendale, direttamente o tramite gli addetti alla squadra d'emergenza.

Dovrà essere interdetta l'entrata al Porto di Valdaro di personale o stakeholders dopo che è stata attivato lo stato di emergenza. L'accesso al Porto è concesso esclusivamente a personale dell'Autorità Portuale di Mantova, alle forze dell'ordine e ai mezzi di soccorso.

5.3 COMUNICAZIONI DI STATO DI EMERGENZA

Tra i compiti che devono essere espletati prioritariamente dal Responsabile dell'Emergenza in caso di pericolo grave ed immediato vi è quello di informare, direttamente o attraverso un suo incaricato, le autorità preposte a far fronte al tipo di emergenza in atto e ad quelle cui compete il coordinamento degli interventi, dei soccorsi e dell'ordine pubblico in ambito portuale.

Si ricorda ancora che oltre ad attivare le istituzioni competenti per i singoli casi di emergenza, deve essere sempre informata l'Autorità Portuale di Mantova al numero di telefono 3204362945.

5.4 EQUIPAGGIAMENTO E MEZZI DI PROTEZIONE DISPONIBILI

L'equipaggiamento della Squadra di Emergenza dovrà essere conforme alle disposizioni sui DPI, cui agli art. da 74 a 77 compresi e Allegato VIII del D.Lgs. 81/2008 e dell'apposito regolamento sulla movimentazione ed il deposito delle merci pericolose, con particolare riferimento a:

- maschere ed apparecchi respiratori;
- elmetti per la protezione del capo;

 ISPETTORATO DI PORTO-AUTORITÀ PORTUALE	Via Don Maraglio, 4 Mantova
Procedure e Condotte operative PRP_7_2014.doc	Pag. 21 di 36

- occhiali, visiere, schermi per la protezione degli occhi dal contatto con schegge, materiali roventi, corrosivi, tossici o comunque irritanti;
- guanti o manopole contro possibili abrasioni, ulcerazioni o contatto con sostanze tossiche, sensibilizzanti, corrosive, nocive;
- calzature che possano essere indossate o tolte velocemente, quali ad esempio stivali in gomma.
- indumenti di protezione per il resto del corpo.

La distribuzione e gestione di tali dispositivi di protezione sarà a cura del Datore di lavoro o del referente aziendale incaricato/autorizzato che custodisce la chiave del luogo individuato per la loro conservazione.

5.5 DOTAZIONI ANTINCENDIO

Ogni ditta concessionaria deve avere un numero idoneo di estintori, manichette e lance, oltre agli altri DPI così come riportato dal DM 10/03/1998.

5.6 ADDESTRAMENTO PERSONALE E AGGIORNAMENTO DEL P.E.

L'addestramento del personale della squadra d'emergenza viene attuato con frequenza triennale, sul pronto soccorso, l'antincendio, le merci pericolose, l'evacuazione e l'emergenza in generale; l'approfondimento del corso è adeguato alle specifiche funzioni ricoperte nell'ambito dell'azienda.

5.7 AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI EMERGENZA

Il Piano di emergenza dovrà essere aggiornato ogni qualvolta siano apportate al concessionario modifiche sostanziali nella tipologia e nei quantitativi di sostanze trattate, nei processi produttivi, nelle dotazioni di emergenza e nella organizzazione, oltreché nel caso di nuove disposizioni regolamentari o di legge in materia.

 ISPETTORATO DI PORTO-AUTORITÀ PORTUALE	Via Don Maraglio, 4 Mantova
Procedure e Condotte operative PRP_7_2014.doc	Pag. 22 di 36

6 GESTIONE DEI RIFIUTI E DELLE ACQUE DI DILAVAMENTO

6.1. OGGETTO

Il presente capitolo disciplina la gestione dei rifiuti prodotti nell'area portuale da parte delle imprese portuali e dei concessionari con particolare riferimento al deposito, alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e dei rifiuti speciali, alla prevenzione dell'inquinamento di suolo e acque.

Tale regolamento stabilisce altresì le disposizioni inerenti alle soluzioni tecniche da utilizzare in relazione alla gestione delle acque da dilavamento.

6.2. CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

In base al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i i rifiuti sono classificati:

- a) secondo l'origine: in rifiuti urbani e rifiuti speciali;
- b) secondo le caratteristiche di pericolosità: in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Ai fini del presente Regolamento si individuano le seguenti tipologie di rifiuti:

- RIFIUTI URBANI E SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI
- RIFIUTI SPECIALI, PERICOLOSI E NON

6.3. RIFIUTI URBANI E SPECIALI ASSIMILATI

I terminalisti e le imprese autorizzate sono tenuti ad attenersi ai criteri di assimilazione definiti dall'autorità pubblica competente, secondo quanto previsto dalle disposizioni legislative regionali vigenti (L. 26/2003; DGR 6581 del 13/02/2008), ed in particolare dal Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti Urbani, separando i rifiuti urbani ed assimilati agli urbani dai rifiuti speciali e conferendo i primi al servizio pubblico di raccolta nel rispetto delle regole per la raccolta differenziata stabilite nell'ambito dello stesso servizio pubblico di raccolta.

E' vietato tenere in deposito all'interno dell'area portuale rifiuti urbani e assimilati al di fuori dei contenitori messi a disposizione dell'utenza dal servizio pubblico di raccolta.

E' vietato introdurre rifiuti speciali, pericolosi e non, nei contenitori messi a disposizione dal servizio pubblico di raccolta per rifiuti urbani ed assimilati.

Il servizio pubblico di raccolta, comunque sia organizzato e gestito, comporta il pagamento da parte delle imprese utenti di una tassa o tariffa stabilita dall'autorità competente.

6.4. RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON

I terminalisti e le imprese autorizzate a svolgere operazioni/servizi portuali sono tenuti a:

- classificare a norma di legge i propri rifiuti speciali
- tenerli in deposito temporaneo all'interno delle aree in concessione separando i diversi Codici Europei Rifiuti (CER) e nel rispetto delle norme di legge ed in particolare dell'articolo 183 lettera p) del DLgs 152/2006 e s.m.i.;
- le imprese che non dispongono di aree in concessione non possono tenere in deposito i rifiuti prodotti dalle loro attività all'interno dell'area portuale;
- tutti i depositi temporanei di rifiuti pericolosi dovranno essere coperti e su suolo impermeabilizzato; eventuali percolamenti dovranno essere idoneamente intercettati prima che possano raggiungere la rete portuale di raccolta delle acque meteoriche, raccolti separatamente e smaltiti come rifiuti.
- i depositi temporanei di rifiuti non pericolosi dovranno essere tenuti su suolo impermeabilizzato; le acque di dilavamento dovranno essere idoneamente intercettate per evitare la contaminazione di suolo e acque e collettati alla rete portuale di raccolta delle acque meteoriche;
- la responsabilità ed i costi dello smaltimento dei rifiuti derivanti della attività di concessionari, imprese autorizzate o di attività manutentive non assimilabili, ovvero speciali, ovunque prodotti all'interno dell'area portuale sono in ogni caso a carico del produttore dei rifiuti, ovvero dell'impresa concessionaria o autorizzata.

Per ogni aspetto non specificatamente regolamentato nel presente articolo permane l'obbligo di rispettare le prescrizioni di legge vigenti.

 ISPETTORATO DI PORTO-AUTORITÀ PORTUALE	Via Don Maraglio, 4 Mantova
Procedure e Condotte operative PRP_7_2014.doc	Pag. 23 di 36

6.5. ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO

La gestione delle acque di dilavamento nell'area portuale avviene secondo le modalità di cui al Regolamento Regionale n. 4/2006 *"Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne"*, ed in conformità a quanto previsto dalle autorizzazioni allo scarico per le acque reflue prodotte e rilasciate all'Autorità Portuale (rif. Autorizzazioni scarico n. 22-649-Bacino "A", n. 22-650-Bacino "B", n. 22-651-Bacino "C" del 31/10/2011).

L'area portuale è servita da una rete portuale di raccolta delle acque meteoriche in grado di separare le acque di prima pioggia e di trattarle con dispositivi di disoleazione e di sedimentazione.

Ogni deposito di beni, materiali, macchinari, attrezzature ed ogni altro oggetto che possa determinare contaminazione di acque o suolo dovrà essere organizzato in modo da far sì che le acque meteoriche di dilavamento siano collettate dalla rete portuale di raccolta.

È fatto obbligo ai terminalisti, alle imprese autorizzate ed ai manutentori di evitare in ogni caso che versamenti, percolamenti, dilavamenti su qualsiasi tipo di materiale in deposito possano far confluire alla rete portuale di raccolta delle acque di dilavamento sostanze che non possano essere efficacemente depurate dai dispositivi di trattamento sopra descritti (sedimentazione e disoleazione).

Di seguito si riportano le "Norme di Piano" intese come regole comportamentali a cui tutti gli "Operatori" del Porto di Mantova-Valdaro (Terminalisti, Imprese autorizzate, portuali, di servizi) attuali e futuri, dovranno attenersi conformemente e nel rispetto della normativa e delle suddette autorizzazioni.

6.5.1 Ogni operatore è tenuto ad adottare tutte le misure per evitare che le acque di dilavamento vengano in contatto con materiali che possano influire negativamente sulla qualità delle acque stesse. In merito a ciò, ogni operatore dovrà provvedere a presentare all'A.P. un piano di gestione e pulizia delle aree in modo da attuare le pratiche di gestione ottimali. È facoltà dell'Autorità Portuale verificare, in qualsiasi momento, tale piano di gestione ed il rispetto della sua attuazione;

6.5.2 In caso di spandimento accidentale, l'operatore responsabile dovrà darne immediata comunicazione all'Autorità Portuale ed adottare tutte le misure precauzionali al fine di evitare il propagarsi dell'evento nella linea di fognatura. La pulizia dovrà essere eseguita immediatamente, a secco o con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti rispettivamente di versamento di materiali solidi o pulverulenti o di liquidi. La registrazione e la reportistica di tale attività di messa in sicurezza e ripristino a seguito di sversamento accidentale dovrà essere comunicata all'AP stessa;

6.5.3 Qualora, a causa della presenza di container, materiale stoccato, ecc ..., l'Autorità Portuale o le autorità competenti in sede di sopralluogo riscontrino l'impossibilità all'accesso ai punti di campionamento delle acque (evidenziati negli allegati planimetrici delle autorizzazioni) e al sistema d'allarme presente in Porto, la stessa potrà imporre ai concessionari responsabili, l'immediata rimozione degli stessi per ripristinare le condizioni ideali iniziali, al fine di liberare tali zone;

6.5.4 Nel caso in cui nella rete di raccolta delle acque meteoriche si individui la presenza di sostanze che non possano essere efficacemente trattate e depurate, e che le stesse siano riconducibili all'attività di uno specifico operatore o comunque direttamente collegate allo specifico utilizzo di un'area, l'Autorità Portuale potrà rivalersi sull'operatore stesso e imporre il ripristino della situazione iniziale. Nel caso in cui, poi tali circostanze e contingenze generino danni alla rete portuale di raccolta e all'impianto di trattamento, le spese saranno a totale carico dei concessionari/operatori responsabili

6.5.5 Nel caso in cui, l'Autorità Portuale ravvisi il mancato rispetto delle prescrizioni operative/modalità di gestione dei materiali/sostanze pericolose, le spese di eventuali danni saranno a totale carico dei concessionari/operatori responsabili.

In riferimento alle suddette Norme di Piano, la scrivente si riserva, a suo insindacabile giudizio, il diritto di esercitare, nei confronti degli Operatori, ogni azione in sede di autotutela e a tutela dell'ambiente. Più in dettaglio ad in modo non esaustivo, l'Autorità può:

- far sospendere immediatamente le attività dell'operatore responsabile;
- far intervenire propri incaricati per ripristinare le condizioni originarie in conformità alle autorizzazioni, addebitando agli operatori responsabili tutti gli oneri sostenuti;
- diffidare, sospendere, revocare la concessione per i casi più gravi

 ISPETTORATO DI PORTO-AUTORITÀ PORTUALE	Via Don Maraglio, 4 Mantova
Procedure e Condotte operative PRP_7_2014.doc	Pag. 24 di 36

In caso che le operazioni nelle aree portuali in concessione siano potenzialmente produttive di inquinamento delle acque di dilavamento diverso da quanto previsto e trattabile dalle strutture di depurazione portuale, la ditta concessionaria dovrà far precedere il collettamento alla rete fognaria portuale un impianto specifico di depurazione e, preventivamente al rilascio della concessione d'uso dell'area, l'Autorità Portuale dovrà di volta in volta verificare con l'Autorità competente se sussista o meno la necessità di modificare e/o integrare le vigenti autorizzazioni allo scarico delle acque reflue e di dilavamento prodotte all'interno dell'area portuale.

6.6. ACQUE DI PROCESSO

Qualora le operazioni nelle aree portuali in concessione siano potenzialmente produttive di acque reflue industriali o di altra natura, queste non potranno essere veicolate verso gli esistenti impianti di trattamento delle acque di dilavamento dell'area portuale, ma dovranno essere o scaricate nella pubblica fognatura previo rilascio dell'autorizzazione da parte dell'autorità competente, o scaricate autonomamente in corpo idrico superficiale previo rilascio dell'autorizzazione da parte dell'autorità competente o infine smaltite come rifiuto nel rispetto delle normative vigenti in materia.

 ISPETTORATO DI PORTO-AUTORITÀ PORTUALE	Via Don Maraglio, 4 Mantova
Procedure e Condotte operative PRP_7_2014.doc	Pag. 25 di 36

7 ACCESSI E CIRCOLAZIONE ALL'INTERNO DELL'AREA PORTUALE

7.1. ACCESSO DEL PERSONALE AL PORTO

Le imprese portuali e di servizi, nonché i terminalisti dovranno comunicare all'Autorità Portuale gli aggiornamenti dell'elenco del proprio personale che intendono far entrare nell'area portuale.

Le imprese portuali e di servizi, nonché i terminalisti dovranno tenere a disposizione della Autorità Portuale, in caso di verifica, i dati delle persone che entreranno nell'area portuale ed in particolare dati:

- anagrafici
- contrattuali
- assicurativi

È autorizzato ad entrare nell'area portuale:

- il personale delle imprese portuali e di servizi, nonché dei terminalisti che abbiano assolto agli obblighi di cui sopra;
- il singolo professionista e il personale di ogni impresa che siano titolari di un regolare contratto d'opera, di servizi o di fornitura con l'Autorità Portuale, o con imprese portuali e di servizi o con terminalisti.

L'autorizzazione da parte dell'Autorità Portuale può essere richiesta al personale addetto della stessa Autorità Portuale o da essa incaricato presente presso la portineria del Porto.

Le imprese portuali e di servizi, nonché i terminalisti dovranno assicurare a tutti lavoratori (anche se con contratto a termine e/o di lavoro temporaneo) la frequenza ad un corso di almeno due ore relativo alle regole ed ai rischi specifici relativi alla circolazione in ambito portuale, svolto da un responsabile dell'Autorità Portuale.

Tale corso deve essere previsto anche per lavoratori di nuova assunzione.

L'accesso all'Area Portuale è libero per le sole persone che rispettino le prescrizioni di cui sopra.

7.2. ACCERTAMENTI

L'Autorità Portuale si riserva la facoltà di fermare qualsiasi persona che si trovi all'interno dell'area portuale allo scopo di verificare se si tratti di persona autorizzata ai sensi dell'articolo precedente. Le imprese portuali e di servizi, i terminalisti e le imprese titolari di un regolare contratto d'opera, di servizi o di fornitura dovranno dare all'Autorità Portuale – su richiesta - le evidenze della regolare posizione contrattuale e assicurativa delle persone fermate.

L'Autorità Portuale sanzionerà le persone non autorizzate e provvederà ad allontanarle con l'eventuale ausilio delle forze dell'ordine.

7.3. ACCESSO VIA STRADA

L'ingresso al porto è garantito negli orari di apertura del cancello del Porto definiti nella tabella sottostante:

- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| - dal lunedì al venerdì | dalle ore 7.00 alle ore 19.00 |
| - sabato | dalle ore 7.00 alle ore 14.00 |

È altresì possibile l'ingresso nel Porto ad orari diversi da quelli stabiliti nella tabella di cui sopra, attraverso la comunicazione al Servizio di vigilanza operante nel Porto previa autorizzazione dell'Autorità. Il servizio è a pagamento.

 ISPETTORATO DI PORTO-AUTORITÀ PORTUALE	Via Don Maraglio, 4 Mantova
Procedure e Condotte operative PRP_7_2014.doc	Pag. 26 di 36

7.4. NORME PER L' ACCESSO AL PORTO DI MANTOVA – VALDARO

L'accesso all'area portuale di Mantova – Valdaro è limitato al solo personale autorizzato.

Tutto il personale (imprese portuali, di servizi e terminalisti, terzi, ecc...) per poter accedere all'area portuale, dovrà preliminarmente essere formato ed informato riguardo i rischi presenti in sito (interferenze operative, viabilità interna, caduta in acqua, ecc...) e alle corrette norme comportamentali da seguire.

Sarà compito, delle suddette imprese portuali provvedere alla formazione/informazione relativamente delle suddette regole di comportamento del proprio personale e di tutte le persone che per ogni attività ed evenienza ed in qualsiasi occasione dovranno accedere al Porto.

L'Autorità Portuale per regolare la viabilità di ingresso ed uscita dal porto provvederà, a realizzare e posizionare in prossimità dei due punti di ingresso/uscita, un apposito sistema di apertura/chiusura (cancello e/o barriera). Per accedere al Porto occorrerà essere in possesso di un codice di ingresso (combinazione alfa-numerica programmabile) rilasciato dall'Autorità Portuale.

Il codice dovrà essere digitato su apposita tastiera posizionata prima del cancello/barriera.

Il rilascio da parte dell'Autorità Portuale del codice di ingresso sarà propedeutico all'avvenuta formazione /informazione del personale.

Il codice potrà essere impostato sia per tipologia aziendale che con specifica calendarizzazione temporale (l'Autorità Portuale provvederà a comunicare la modifica del codice con congruo anticipo e comunque mai inferiore ai 30 giorni).

L'Autorità Portuale provvederà altresì, a posizionare in prossimità dell'ingresso idonea cartellonistica di sicurezza e avvertimento. Tale cartellonistica di dimensioni adeguate, riporterà le principali regole comportamentali / rischi presenti nell'area portuale e che tutto il personale dovrà rispettare. Nel cartello saranno riportati altresì i numeri di telefono dell'Autorità Portuale da comporre in caso necessità come sotto riportato al punto 3.

Modalità di accesso al porto:

1. Primo livello di accesso

Accesso diretto di personale delle imprese portuali e di servizi, nonché dei terminalisti.

Le ditte concessionarie o autorizzate ad operare in porto dovranno formare il proprio personale sulle regole e successivamente digitare il codice alfanumerico per potere accedere alle aree operative;

2. Seconda livello di accesso

Qualora le ditte concessionarie/autorizzate ad operare debbano ricorrere a ditte e/o personale terzo, dovranno comunicare a quest'ultime i rischi specifici e le regole comportamentali del sito di Porto Valdaro. Ad avvenuta formazione/informazione, sarà rilasciato alla ditta e/o personale terzo il codice alfanumerico da parte della ditta concessionaria/autorizzata a riprova dell'avvenuta formazione.

3. Terzo livello di accesso

Nel caso in cui non si dovessero verificare le suddette due condizioni, l'utente al fine di accedere al porto potrà, telefonare alla Autorità Portuale della Provincia di Mantova (tel. 320/4362945), per recuperare ed utilizzare previa somministrazione, anche telefonica della formazione informazione del richiedente stesso.

L'Autorità Portuale verificherà, tramite sopralluoghi effettuati sul posto (audit operativi), realizzati sulla base di una specifica Ordinanza i comportamenti tenuti all'interno del Porto e l'effettiva conoscenza da parte del personale operativo relativamente alle norme comportamentali da seguire all'interno del porto nonché l'effettiva conoscenza dei rischi e dei pericoli presenti.

(Il presente paragrafo sarà oggetto di Ordinanza della Provincia - l'Ordinanza prevederà le sanzioni Amministrative previste per le diverse violazioni alla stessa).

7.5. REGOLE PER LA MOBILITÀ INTERNA SU RUOTA

L'accesso, la circolazione e la sosta nell'area portuale sono subordinati all'osservanza delle norme del codice della strada e della segnaletica stradale orizzontale e verticale installata nell'area portuale a cura dell'Autorità Portuale.

La velocità massima consentita all'interno dell'area portuale a qualsiasi mezzo è di 20 Km/h.

I pedoni e i conducenti dei veicoli che circolano nell'ambito portuale di Mantova, devono osservare ogni norma precauzionale e cautelare atta a scongiurare qualsiasi inconveniente o incidente alle persone e alle cose, in relazione alla

	ISPETTORATO DI PORTO-AUTORITÀ PORTUALE	Via Don Maraglio, 4 Mantova
Procedure e Condotte operative PRP_7_2014.doc	Pag. 27 di 36	

natura e alla particolare destinazione delle aree portuali e delle operazioni commerciali che vi si esercitano (presenza dello specchio d'acqua ai margini delle banchine, carichi sospesi, cavi di ormeggio delle navi in tensione, manovre di convogli ferroviari, mezzi meccanici, gru semoventi e carrelli sollevatori in movimento, ecc...).

In particolare, le autovetture ed i camion devono dare precedenza ai mezzi meccanici (carrelli elevatori, vagoni ferroviari, ecc...) in manovra.

La circolazione in porto dei veicoli avviene ad esclusivo rischio e pericolo dei conducenti; essi non possono richiedere alcun risarcimento di danni all'Autorità Portuale e sono ritenuti responsabili dei danni provocati.

7.6. ACCESSO VIA FERROVIA

L'accesso e l'utilizzo delle infrastrutture ferroviaria è autorizzato dall'organo di gestione FS logistica con sede in Milano, via Valtellina 5/7.

Per eventuali comunicazioni contattare il numero telefonico 02.54184601 oppure tramite fax al numero 02.54107402.

Per tutto quanto non disciplinato nelle presenti note, si fa rinvio alla vigente normativa in materia.

7.7. REGOLE PER LA MOBILITÀ INTERNA SU ROTAIA

È fatto divieto:

- di superare il limite di 10 Km/h di velocità su rotaia all'interno dell'area portuale e sul raccordo ferroviario;
- di tenere in sosta all'interno dell'area portuale per più di 5 giorni carri ferroviari contenenti sostanze o miscele classificate pericolose ai sensi del Regolamento CE/1272/2008 e s.m.i., dei regolamenti ADR/RID/ADN o ricomprese negli allegati del D.Lgs. 334/1999 e s.m.i.

Per ulteriori regolamentazioni della mobilità su rotaia si rimanda alle disposizioni dell'Organo di gestione del raccordo ferroviario.

7.8. ACCESSO VIA ACQUA E REGOLE PER LA MOBILITÀ NEGLI SPECCHI D'ACQUA

L'armatore deve comunicare l'arrivo della nave nel Porto di Mantova nonché la partenza con un preavviso non inferiore a 12 ore comunicabile via e-mail all'indirizzo amministrazione.porti.mn@provincia.mantova.it o telefonicamente al numero di reperibilità 3204362945.

Le manovre di avvicinamento e di ormeggio possono essere effettuate solo previa autorizzazione da parte dell'Autorità Portuale. Prima dell'inizio della manovra di ormeggio deve essere comunicato alla nave il punto di attracco.

Ferma restando la responsabilità del Comandante della nave per qualunque decisione attinente le manovre dell'unità, si riportano di seguito le velocità di manovra consigliate:

- approccio alla zona di ancoraggio velocità <6 nodi
- manovra nel canale nell'ambito portuale velocità <2 nodi

Durante la manovra di avvicinamento/ormeggio della nave e la sosta in banchina, eventuali unità navali presenti in zona devono rispettare le distanze di sicurezza.

La nave deve essere ormeggiata in modo da non costituire ostacolo o intralcio alla navigazione nel bacino portuale.

Il comandante della nave è responsabile della condotta in sicurezza delle operazioni portuali.

Egli è tenuto a comunicare all'Autorità, con immediatezza, eventuali notizie circa il verificarsi di qualunque evento che possa costituire pericolo per lo svolgimento delle suddette operazioni o rischi comunque di compromettere il loro regolare svolgimento o che possa creare pregiudizio alla sicurezza della nave e/o del terminale.

Durante la sosta del natante in banchina, il Comandante o un suo delegato dovrà disporre continui controlli per assicurare che permangano le condizioni di sicurezza.

Qualora il Comandante od un suo delegato della nave accerti il venir meno delle condizioni di sicurezza dispone l'immediata sospensione delle operazioni, dandone comunicazione all'Autorità.

La nave deve lasciare l'ormeggio al termine delle operazioni.

La manovra di disormeggio deve essere autorizzata dall'Autorità e può essere eseguita anche in ore notturne.

Eventuali operazioni di bunkeraggio devono essere preventivamente autorizzate dall'autorità portuale.

Le operazioni di carico e scarico di persone e merci, devono avvenire nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008 e, comunque, secondo le eventuali direttive impartite dall'autorità portuale.

E' fatto divieto di gettare oggetti e/o rifiuti nel bacino portuale, nonché lasciarli sui piazzali; in caso di inosservanza al presente divieto l'armatore si farà carico a proprie spese delle necessarie pulizie.

 ISPETTORATO DI PORTO-AUTORITÀ PORTUALE	Via Don Maraglio, 4 Mantova
Procedure e Condotte operative PRP_7_2014.doc	Pag. 28 di 36

Qualunque emergenza si verifichi a bordo della nave o in banchina deve esserne data immediata comunicazione all'Autorità.

Nel caso si verifichi una situazione di emergenza durante la permanenza in banchina, il comandante della nave o un suo delegato deve interrompere immediatamente le operazioni ed attuare, sotto la propria responsabilità, tutte le misure antincendio, antinquinamento e di sicurezza in generale volte a salvaguardare l'ambiente ed a preservare la nave e l'equipaggio da qualunque pericolo, dandone al contempo informazione all'Autorità.

Chiunque accerti un principio di incendio, deve dare immediatamente l'allarme ed adoperarsi per l'estinzione secondo il piano di emergenza predisposto dall'armatore.

L'Autorità può dettare disposizioni relative all'operatività del terminale ed alle manovre di ormeggio /disormeggio dell'unità in caso di necessità od opportunità per tutelare le persone, le attrezzature e le infrastrutture presenti nell'ambito portuale.

L'armatore si assume ogni responsabilità in caso di danni subiti, anche nell'ambito portuale, da passeggeri e da chiunque operi o volga attività direttamente o indirettamente connesse all'arrivo o partenza delle navi.

L'armatore si assume ogni responsabilità in caso di danno o a cose e/o persone provocati da personale di bordo ovvero da passeggeri della nave.

7.9. LIMITAZIONI AL TRAFFICO E/O AGLI ACCESSI

Qualora si creassero condizioni non idonee alla sicurezza, di congestione dell'infrastruttura o di efficienza della stessa, l'Autorità potrà contingentare l'accesso all'infrastruttura dei soggetti autorizzati.

 ISPETTORATO DI PORTO-AUTORITÀ PORTUALE	Via Don Maraglio, 4 Mantova
Procedure e Condotte operative PRP_7_2014.doc	Pag. 29 di 36

8 GESTIONE DELLE MERCI, DELLE SOSTANZE E DELLE MISCELE PERICOLOSE

8.1 OGGETTO

Il presente capitolo disciplina la gestione nell'ambito dell'Area Portuale da parte delle imprese autorizzate e dei terminalisti di:

- merci classificate pericolose ai sensi degli accordi europei e successive modificazioni:
 - ADR, relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada, concluso a Ginevra il 30 settembre 1957;
 - RID, regolamento relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per ferrovia, che figura come appendice C alla convenzione sul trasporto internazionale per ferrovia (COTIF), conclusa a Vilnius il 3 giugno 1999;
 - ADN, relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne, concluso a Ginevra il 26 maggio 2000;
- Sostanze e miscele classificate pericolose ai sensi del Regolamento CE/1272/2008 e s.m.i.;
- Sostanze pericolose così come definite dall'art. 3, comma 1, lett. e) D.Lgs. 334/1999 e s.m.i.

8.2 RIFERIMENTI LEGISLATIVI E RELATIVI OBBLIGHI

In riferimento alla direttiva europea 2006/68 CE, il cui recepimento in Italia è avvenuto con il D.Lgs. n. 35 del 27/01/2010, il trasporto di merci pericolose per via navigabile interna – prima dell'ingresso delle merci nell'Area Portuale - e la loro gestione nei processi di imbarco/sbarco avviene secondo l'Accordo Europeo denominato "ADN" stipulato il 26 maggio del 2000 a Ginevra (Svizzera).

Le imprese autorizzate ed i terminalisti, ciascuno per quanto di competenza, sono tenuti all'applicazione degli accordi e regolamenti internazionali relativi al trasporto delle merci pericolose su strada, ferrovia e per via navigabile interna (ADR, RID, ADN).

Le imprese autorizzate ed i terminalisti, ciascuno per quanto di competenza, sono tenuti all'applicazione del Regolamento CE/1907/2006 (REACH) con particolare riguardo alla classificazione delle sostanze ed alla fornitura delle informazioni inerenti i rischi (scheda di dati di sicurezza).

8.3 NUOVA DIRETTIVA SEVESO

Sono escluse dall'ambito di applicazione della nuova Direttiva Seveso III (Direttiva UE 2012/18/UE), in corso di recepimento, i soggetti che svolgano attività di deposito temporaneo intermedio direttamente connesso su strada, per ferrovia, per idrovia interna e marittima o per via aerea, comprese le attività di carico e scarico e al trasferimento da e verso un altro modo di trasporto alle banchine, ai moli o agli scali ferroviari di smistamento e le stazioni di pompaggio al di fuori degli stabilimenti soggetti alla direttiva.

8.4 MOVIMENTAZIONE E DEPOSITO DELLE MERCI PERICOLOSE

Possono accedere all'Area Portuale le merci, le sostanze e le miscele classificate pericolose a norma di legge:

- destinate all'imbarco;
- provenienti da sbarco;
- destinate a traffici intermodali terrestri;
- provenienti da traffici intermodali terrestri;
- destinate al deposito in attesa di trasporto.

È vietato tenere in deposito all'interno dell'area portuale, indipendentemente dalle modalità di imballaggio e dal contenitore in cui si trovino, sostanze pericolose per più di 5 giorni.

L'impresa autorizzata ed il terminalista hanno la responsabilità del controllo di conformità alle norme di sicurezza applicabili ai mezzi che utilizzano – a qualunque titolo – per il trasporto e/o la movimentazione delle merci.

Le imprese autorizzate e/o i terminalisti che intendono tenere in deposito all'interno dell'area portuale sostanze pericolose inoltrano alla AP una comunicazione che riporti le seguenti informazioni:

- porto o località di provenienza;
- classificazione della merce/sostanza o preparato/miscela;
- quantità in peso e volume;

 ISPETTORATO DI PORTO-AUTORITÀ PORTUALE	Via Don Maraglio, 4 Mantova
Procedure e Condotte operative PRP_7_2014.doc	Pag. 30 di 36

- data e ora di arrivo;
- mezzo di trasporto utilizzato per l'arrivo;
- data e ora di partenza;
- mezzo di trasporto utilizzato per la partenza;
- luogo di deposito nell'area portuale;
- tipo e volume dei singoli contenitori.

L'Autorità Portuale esamina la comunicazione e autorizza il deposito per iscritto con qualsiasi mezzo tecnicamente idoneo (fax, e-mail, ecc.) indicando eventuali prescrizioni.

L'impresa deve nominare il responsabile merci pericolose ai sensi del D.Lgs. n. 35/2010, quando applicabile.

L'Autorità Portuale dispone l'allontanamento delle merci, sostanze o miscele pericolose tenute in deposito (area dedicata) all'interno dell'area portuale in modo non conforme a quanto autorizzato o non conforme alle vigenti disposizioni di legge.

8.5 PREVENZIONE PRESSO I DEPOSITI DI MERCI PERICOLOSE

Nei depositi di merci pericolose autorizzati all'interno dell'area portuale, l'impresa autorizzata o concessionaria dovrà predisporre dispositivi e procedure per il contenimento di eventuali sversamenti e per evitare la contaminazione di suolo e acque.

In particolare sono definiti i seguenti obblighi:

- le sostanze e le miscele pericolose devono essere classificate a norma di legge;
- devono essere conservate presso i luoghi di utilizzo le schede di dati di sicurezza aggiornate;
- nel deposito, le diverse sostanze e miscele devono essere separate tra loro, stoccate nel rispetto delle norme tecniche vigenti ed etichettate a norma di legge in modo chiaramente visibile;
- i depositi di merci, sostanze, preparati o miscele pericolose dovranno essere coperti e su suolo impermeabilizzato; eventuali percolamenti dovranno essere idoneamente intercettati prima che possano raggiungere la rete portuale di raccolta delle acque meteoriche, raccolti separatamente e smaltiti come rifiuti;
- all'interno della area di deposito ed in una fascia di almeno 3 metri interno all'area stessa e nel corrispondente sottosuolo non devono essere presenti condutture di gas o di sostanza infiammabili o altrimenti pericolose;
- devono essere collocati presso il deposito di merci, sostanze o miscele pericolose dispositivi antincendio adeguati al rischio e pronti all'uso; la scelta e l'effettiva messa in opera di tali dispositivi è responsabilità dell'impresa autorizzata o terminalista.

devono essere altresì prodotti dall'impresa autorizzata o concessionaria:

- Documento Valutazione rischi interferenziali (DUVRI);
- Piano di Emergenza e addetti (P.E.);
- Piano Operativo di Sicurezza (POS);
- Procedura e Responsabilità della Sorveglianza;
- (se necessario) NOTIFICA
- (se necessario) SCHEDA DI INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE
- (se necessario) RAPPORTO DI SICUREZZA
- (se necessario) RAPPORTO INTEGRATO DI SICUREZZA PORTUALE

Il terminalista o l'impresa autorizzata tiene a disposizione dell'Autorità Portuale l'informazione aggiornata in merito alle quantità di merci pericolose in deposito per ciascuna sostanza o preparato.

8.6 MODALITÀ OPERATIVE PER LA GESTIONE DELLE MERCI PERICOLOSE

Le modalità di espletamento di acquisizione, gestione documentale e movimentazione dei container contenenti merci pericolose si riferiscono alle norme ADN, ADR, RID ed IMO che si applicano per le differenti modalità di trasporto, ed in ottemperanza del D.Lgs. 272/99, che qui si intende integralmente richiamata.

Le fasi per la corretta gestione delle merci pericolose sono così definite:

 ISPETTORATO DI PORTO-AUTORITÀ PORTUALE	Via Don Maraglio, 4 Mantova
Procedure e Condotte operative PRP_7_2014.doc	Pag. 31 di 36

- Entrata/Uscita del container ADR dal porto di Mantova Valdaro su gomma/rotaia/chiatta;
- Movimentazione e sosta del container ADN/ADR/RID/IMO all'interno del porto di Mantova Valdaro;

Entrata/uscita del container ADR dal porto di Mantova Valdaro su gomma/rotaia/chiatta

La gestione della entrata ed uscita di container ADR, è di competenza dei concessionari, e comprende:

- Numero Container;
- Targa mezzi di trasporto e rimorchio o riferimento chiatta o treno
- Porto di sbarco;
- Classe merce ADR/ADN/RID
- Scheda di sicurezza del prodotto (scheda costituita in 16 punti, ed in lingua italiana).
- Modello Multimodale per Merci pericolose (Multi Modal Dangerous Goods Form);
- Certificato di omologazione (CSe) del container o scheda Approved Continuous Examination Program (ACEP);
- Richiesta da parte dello spedizioniere dell'autorizzazione alla sosta.

Inoltre il concessionario dovrà verificare:

- Che ci sia corrispondenza tra il container e il mezzo autorizzato a trasportarlo (che sia su ruota, rotaia o chiatta);
- Che la documentazione consegnata sia completa;
- La presenza delle relative autorizzazioni al transito e/o deposito rilasciate dal proprio ufficio di competenza;
- Che sia stata inviata alle autorità competenti (Autorità Portuale di Mantova) la lista dei container ADR/ADN/RID in giacenza e quelli previsti imbarcare o sbarcare.

Movimentazione e sosta del container ADN/ADR/RID/IMO all'interno del porto di Mantova Valdaro

Alla sosta del container ADN/ADR/RID/IMO è dedicata una specifica zona di circa 3.400 m² dove i container di merci pericolose sono allocati anche in base alla classe di appartenenza ADN/ADR/RID/IMO.

Tale zona debitamente segnalata, è specificamente attrezzata a tale utilizzo, ha ampi spazi di manovra ed è dotata di vasca di contenimento in caso di sbandamenti.

Sul posto sarà posizionata debita manica a vento ad indicazione della direzione del vento.

Nelle vicinanze vi è e/o sarà posizionato un deposito e/o container contenente quanto prescritto per la gestione delle emergenze.

Il concessionario nella gestione dei container ADN/ADR/RID/IMO dovrà:

- Definire procedure per la gestione e movimentazione dei container ADN/ADR/RID/IMO;
- Definire le modalità di stoccaggio e separazione dei container in funzione della loro classe di pericolo così come fissato dalle norme di riferimento (ADN/ADR/RID/IMO) e dal Codice IMDG (modalità di separazione e segregazione tra le merci in relazione alla classe di appartenenza come sotto riportato nei successivi capitoli 8.6.1-8.6.2-8.6.3);
- Definire procedure di emergenza per la gestione di eventuali spanti;
- Consegnare all'Autorità Portuale di Manto le procedure di cui sopra, che si riserva il diritto di poter fare osservazioni nonché definire prescrizioni.

L'autorità Portuale di Mantova si riserva il diritto di verificare periodicamente la documentazione, nonché l'operatività, al fine di garantire elevati livelli di sicurezza all'interno del Porto di Mantova Valdaro.

 ISPETTORATO DI PORTO-AUTORITÀ PORTUALE	Via Don Maraglio, 4 Mantova
Procedure e Condotte operative PRP_7_2014.doc	Pag. 32 di 36

8.6.1 CLASSIFICAZIONE CLASSI DI PERICOLOSITÀ DELLE MERCI PERICOLOSE

Al fine di eseguire una corretta modalità di stoccaggio e separazione dei container, si riporta di seguito, la successiva tabella in cui sono indicate le Classi e Sottoclassi in cui vengono suddivise le merci pericolose, nonché la relativa tipologia. Come evidenziato la definizione di appartenenza di una determinata sostanza ad una delle Classi sotto elencate, avviene attraverso la disamina dei criteri di valutazione a di pericolosità delle merci pericolose: infiammabilità, instabilità e nocività.

Infiammabilità

L'infiammabilità raggruppa tutte quelle sostanze capaci di entrare più o meno facilmente in combustione e quindi di bruciare.

Instabilità

L'instabilità, interessa tutte quelle sostanze capaci di sviluppare energia spontaneamente o per reazione con altre sostanze stabili.

Nocività

La nocività, infine, riguarda tutte quelle merci che, introdotte o messe a contatto con il corpo, producono gravi danni o infermità permanenti.

CLASSI	TIPOLOGIA	SOTTOCLASSI
Classe 1	Esplosivi	Divisione 1.1
		Divisione 1.2
		Divisione 1.3
		Divisione 1.4
		Divisione 1.5
		Divisione 1.6
Classe 2	Gas	Classe 2.1
		Classe 2.2
		Classe 2.3
Classe 3	Liquidi infiammabili	-
Classe 4	Solidi infiammabili	Classe 4.1
		Classe 4.2
		Classe 4.3
Classe 5	Materie comburenti e perossidi	Classe 5.1
		Classe 5.2
Classe 6	Materie tossiche ed infettanti	Classe 6.1
		Classe 6.2
Classe 7	Materiali radioattivi	-
Classe 8	Materie corrosive	-
Classe 9	Materie ed oggetti pericolosi diversi	-

 ISPETTORATO DI PORTO-AUTORITÀ PORTUALE	Via Don Maraglio, 4 Mantova
Procedure e Condotte operative PRP_7_2014.doc	Pag. 33 di 36

8.6.2 ELENCO DELLE SOSTANZE, MISCELE E PREPARATI PERICOLOSI

Per una corretta gestione e modalità di stoccaggio/separazione dei container, a cui tutti a cui tutti gli “Operatori” del Porto di Mantova-Valdaro dovranno attenersi, di seguito si riporta l’elenco delle sostanze, miscele e preparati pericolosi (allegato “A” al D.Lgs. n 238/2005):

SOSTANZE PERICOLOSE		Quantità limite (ton) ai fini dell'applicazione		Dati integrativi	
		Artt. 6 e 7 *	Art 8	Numero ONU/CAS	Classe IMO
1	Nitrato di ammonio	5.000	10.000	UN 1942	5.1
2	Nitrato di ammonio sotto forma di fertilizzante	1.250	5.000	UN 1942	5.1
5	Bromo	20	100	UN 1561	8
6	Cloro	10	25	UN 1744	2.3
8	Etilemina	10	20	CAS-7440-02-0	6.1
9	Fluoro	10	20	UN 1185	2.3
10	Formaldeide (concentrazione >90%)	5	50	UN 1045	3
11	Idrogeno	5	50	UN 1198	2.1
12	Acido cloridrico (gas liquefatto)	25	250	UN 1049	2.3
13	Alchili di piombo	5	50	UN 1050	3
14	Gas liquefatti estremamente infiammabili e gas naturale	50	200	UN 1268	3
15	Acetilene	5	50	UN 1001	2.1
16	Ossido di etilene	5	50	UN 1001 (dissolved)	2.3
17	Ossido di propilene	5	50	UN 1040	3
18	Metanolo	500	5.000	UN 1280	3
21	Ossigeno	200	2.000	UN 2480	2.2
22	Disocianato di toluene	10	100	UN 1073	6.1

SOSTANZE PERICOLOSE		Quantità limite (ton) ai fini dell'applicazione		Dati integrativi	
		Artt. 6 e 7	Art 8	Numero ONU/CAS	Classe IMO
27	Triossido di zolfo	15	75	UN 1828	8
30	Prodotti “petroliferi”: benzine e le nafta; cheroseni (compresi i jet fuel); gasoli (compresi i gasoli per autotrazione, i gasoli per riscaldamento e i distillati usati per produrre i gasoli)	2.500	25.000	UN 1203	3

NOTA:

- art. 6 D.Lgs. n 238/2005: (“**Piano di emergenza interno**”: obbligo del Gestore a redigere il documento);
- art. 7 D.Lgs. n 238/2005: (“**Effetto domino**”: stabilimenti per i quali la probabilità o la possibilità o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa del luogo, della vicinanza degli stabilimenti stessi e dell’inventario delle sostanze pericolose presenti in essi);
- art. 8 D.Lgs. n 238/2005: (“**Assetto del territorio e controllo dell’urbanizzazione**”: nelle zone interessate dagli stabilimenti, gli enti territoriali tengono conto, nell’elaborazione degli strumenti di pianificazione dell’assetto del territorio, della necessità di prevedere e mantenere opportune distanze tra gli stabilimenti e le zone residenziali, gli edifici e le zone frequentate dal pubblico, le vie di trasporto principali, le aree ricreative e le aree di particolare interesse naturale o particolarmente sensibili dal punto di vista naturale,”
- “**Stabilimenti**”: Stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell’allegato A



8.6.3 MODALITÀ SEGREGAZIONE E DEPOSITO DELLE MERCI PERICOLOSE

La modalità di segregazione e deposito, a cui tutti gli “Operatori” del Porto dovranno attenersi, deve tener conto prevalentemente della esistenza del rischio proveniente dalla possibile reazione tra merci pericolose incompatibili, in caso di perdita o spandimento, o in ogni altro evento imprevisto.

Tale modalità di separazione, è prevista e regolamentata dal Codice IMDG (Codice del Regolamento di Trasporto), che prevede in base alle diverse sostanze pericolose individua le modalità di separazione e segregazione tra le merci in relazione alla classe di appartenenza.

Per una migliore comprensione si riporta la seguente tabella riassuntiva:

Classe IMO		1.4	2.1	2.2	2.3	3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	6.1	6.2	7	8	9
Esplosivi	1.4	x	2	1	1	2	2	2	2	2	2	x	4	2	2	x
Gas infiammabili	2.1	2	x	x	x	2	1	2	x	2	2	x	4	2	1	x
Gas compressi	2.2	1	x	x	x	1	x	1	x	x	1	x	2	1	x	x
Gas Tossici	2.3	1	x	x	x	2	x	2	x	x	2	x	2	1	x	x
Liquidi infiammabili	3	2	2	1	2	x	x	2	1	2	2	x	3	2	x	x
Solidi infiammabili	4.1	2	1	x	x	x	x	1	x	1	2	x	3	2	1	x
Materie solide soggette a combustione spontanea	4.2	2	2	1	2	2	1	x	1	2	2	1	3	2	1	x
Materie che a contatto con acqua emettono gas infiammabili	4.3	2	x	x	x	1	x	1	x	2	2	x	2	2	1	x
Materie comburenti	5.1	2	2	x	x	2	1	2	2	x	2	1	3	1	2	x
Perossidi organici	5.2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	x	1	3	2	2	x
Materie tossiche	6.1	x	x	x	x	x	x	1	x	1	1	x	1	x	x	x
Materie infettanti	6.2	4	4	2	2	3	3	3	2	3	3	1	x	3	3	x
Materiale radioattivo	7	2	2	1	1	2	2	2	2	1	2	x	3	x	2	x
Materie corrosive	8	2	1	x	x	x	1	1	1	2	2	x	3	2	x	x
Materie e oggetti pericolosi diversi	9	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Numeri e simboli hanno i seguenti significati:

1. “lontano da”: segregato in modo tale che le merci incompatibili non possano interagire pericolosamente in caso di evento o di un incidente, ma possono essere segregate e depositate a condizione che vi sia una separazione orizzontale di **almeno 3,00 metri proiettata verticalmente**
2. “separato da”: la segregazione significa una separazione da una da una distanza di **almeno 6,00 metri orizzontalmente**;
3. “separato da un compartimento completo o stiva da”: la segregazione significa una separazione da una distanza di **almeno 12 metri orizzontalmente**
4. “separato longitudinalmente da un compartimento completo o ponte intermedio da”: la segregazione significa una separazione da una distanza di **almeno 24 metri orizzontalmente**
- x. “la segregazione, se esistente, è mostrata nella lista delle merci pericolose

 ISPETTORATO DI PORTO-AUTORITÀ PORTUALE	Via Don Maraglio, 4 Mantova
Procedure e Condotte operative PRP_7_2014.doc	Pag. 35 di 36

8.7 GESTIONE DELLE EMERGENZE

Si intendono situazioni di emergenza quelle nelle quali si verifica una situazione di pericolo per persone, ambiente, impianti, derivante da eventi o condizioni anomale che, ovunque insorgano, coinvolgono lo Stabilimento e/o l'esterno quali incendi, esplosioni, anomalie che determinano fuoriuscite di sostanze tossiche, infiammabili, esplosive, corrosive o comunque dannose, altri eventi di particolare gravità.

È obbligo e responsabilità delle imprese autorizzate e dei terminalisti adottare procedure idonee a prevenire l'emergenza ed a limitare il danno a cose e persone in conseguenza di emergenze e comunicare tali procedure all'Autorità Portuale che potrà chiedere modifiche.

Le procedure di cui sopra devono indicare i mezzi di cui l'impresa si è dotata per la prevenzione e la gestione dell'emergenza.

Nel caso del verificarsi di una situazione di emergenza come sopra definita, l'impresa autorizzata o il terminalista devono tempestivamente informare, secondo le rispettive competenze, le autorità indicate nel Piano di Emergenza Provinciale – Rischio Industriale e da trasporto di sostanze pericolose, approvato con Delibera di Giunta Provinciale n.243 del 22/07/2004, approvato e adottato dal Prefetto di Mantova con Decreto prot. N.2004/2122/3045 area III protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso pubblico del 13/07/2004 (tabella 1.9: procedure operative in caso di incidente - gestore) ed in particolare:

ENTE	TELEFONO
Prefettura – Autorità di protezione civile	0376/2351 (H24)
Vigili del Fuoco	115 (H24)
Servizio Sanitario Urgenza	118 (H24)
Polizia locale Mantova (Centro Operativo Misto del Comune di Mantova)	335/7774429 e 335/7002027 (20.00 - 7.20) 800505454 (7.20 - 20.00)
Provincia di Mantova, protezione civile	337/630154 (H24)
Autorità Portuale (reperibilità)	3204362945

Le informazioni da fornire alle autorità di cui sopra dovrebbero comprendere:

- le generalità della persona che comunica le informazioni e l'ente o l'impresa di appartenenza; la località ed ora del verificarsi del sinistro;
- la natura del medesimo;
- l'estensione e la gravità;
- i danni alle persone ed ai beni;
- le misure già attuate al fine di contenere le conseguenze disastrose;
- le misure già attuate come primo soccorso alle popolazioni o persone colpite;
- ogni ulteriore informazione utile per lo svolgimento dei primi soccorsi.

Inoltre il soggetto interessato dovrà informare gli operatori insediati nelle adiacenze e, successivamente, insieme all'autorità portuale, estendere l'avviso a tutti gli operatori presenti in porto.

L'Autorità Portuale, sentito il Prefetto, potrà predisporre e adottare il piano di emergenza portuale al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti nei porti industriali e petroliferi coordinandone l'attuazione; altresì, l'A.P. potrà obbligare le imprese insediate ad aderire a tale piano. Le stesse, se del caso, dovranno adeguare le proprie procedure di sicurezza ed i propri mezzi.

Con riferimento al punto precedente le Ditte concessionarie, quelle operanti in Porto ed in particolare quelle interessate alla movimentazione e deposito di merci pericolose sono tenute a comunicare all'A.P. il recapito telefonico del Responsabile della gestione dell'emergenza, che dovrà essere reperibile H=24 e assicurare la presenza alla riunione di coordinamento indetta dall'A.P. qualora gli eventi lo richiedano.

 ISPETTORATO DI PORTO-AUTORITÀ PORTUALE	Via Don Maraglio, 4 Mantova
Procedure e Condotte operative PRP_7_2014.doc	Pag. 36 di 36

Periodicamente, verrà convocato un incontro tra i responsabili della sicurezza operanti in porto al fine di perfezionare misure e modalità in modo da contribuire, nel momento di eventuali emergenze, alla migliore agevolazione dei mezzi di soccorso ed alla mutua collaborazione tra il personale abilitato presente in porto.

In particolare, gli addetti alla sicurezza presenti in porto o loro preposti, dopo aver ricevuto informazione dell'avvenuto incidente in Porto dovranno:

- avvisare tutti i presenti nella propria area di concessione e valutare l'eventuale spostamento in aree più idonee del Porto;
- mettersi a disposizione del rappresentante o delegato dall'Autorità portuale presso la palazzina uffici per coordinare eventuali altre azioni utili alla collaborazione con gli organi di intervento;
- adoprarsi per mettere a disposizione proprie idonee attrezzature, se necessarie, per fronteggiare l'emergenza su coordinamento degli organi preposti.

Per meglio organizzare questa collaborazione potranno essere organizzate prove e simulazioni.

8.8 SERVIZI E PROCEDURE DI EMERGENZA

Il presente capitolo rimane indicativo e verrà riscritto quando in funzione tutte le strutture e le procedure di emergenza e dovrà essere preceduto da un protocollo operativo emesso dall'autorità portuale.

ELENCO E DESCRIZIONE DELLE STRUTTURE ED APPARECCHIATURE (esempio)

Struttura	Funzionamento	Responsabile	Verifiche	Collocazione
Impianto antincendio	automatico		annuale	porto
Cabina elettrica principale	manuale		semestrale	ufficio pesa
Barriere di contenimento	manuale		annuale	ufficio pesa

8.9 PROCEDURA DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO EMERGENZA

Al verificarsi di una emergenza:

Uno dei responsabili individuati chiama un numero di emergenza (da definire) dal quale viene avviata una procedura:

- 1) chiamata automatica agli altri responsabili e al responsabile della provincia in reperibilità
- 2) il portone di ingresso si apre automaticamente e rimane in posizione aperta bloccata
- 3) viene emessa una chiamata di preavviso al comando dei VV.FF.

Il punto di raccolta e coordinamento viene stabilito nel parcheggio e in fronte agli uffici della pesa. Nel caso in cui l'emergenza si verifichi in quel preciso luogo il punto di raccolta e coordinamento viene stabilito sempre in area aperta in direzione dell'ingresso del Porto (ma al di fuori della viabilità).

8.10 STRUTTURE PRIVATE E MEZZI DISPONIBILI

Entro il 31 dicembre di ogni anno le ditte che operano stabilmente in porto forniranno all'autorità portuale un elenco di attrezzature e/o macchinari che sono stabilmente in porto e che possono essere messi a disposizione del responsabile operativo.

9 SERVIZI COMUNI E STRUTTURE DI USO COLLETTIVO

Il presente capitolo rimane indicativo e verrà riscritto quando in funzione tutte le strutture del porto. L'utilizzo delle strutture e delle apparecchiature dovrà essere preceduto da un manuale o libretto d'uso emesso dall'Autorità Portuale).

9.1 PROCEDURE DI UTILIZZO DELLE STRUTTURE

Elenco e descrizione delle strutture ad uso pubblico (Esempio)

Struttura	Funzionamento	Responsabile	Verifiche
Cancello ingresso	automatico		annuali
Carroponte	manuale		semestrale
Illuminazione pubblica	automatico		annuale
Illuminazione di servizio	manuale		annuale

9.2 PROCEDURE E RESPONSABILITÀ DI CONTROLLO PERIODICO DEL FUNZIONAMENTO

Nominativo del responsabile e procedure di verifica.